

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

617^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-48

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 49-98

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 99-122

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	Pag. 5
RESOCONTO STENOGRAFICO		MANZIONE (Mar-DL-U)	6, 7
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	Discussione e approvazione:	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	(2843) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999</i> (Approvato dalla Camera dei deputati):	
DISEGNI DI LEGGE		MANZIONE (Mar-DL-U)	8
Seguito della discussione:		MARTONE (Verdi-U)	8
(1184) <i>MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)</i> (Relazione orale):		Discussione e approvazione:	
CORTIANA (Verdi-U)	2	(2844) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003</i> (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Verifiche del numero legale	2	MANZIONE (Mar-DL-U)	10
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO		Discussione e approvazione:	
PRESIDENTE	3	(2796) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003:</i>	
DISEGNI DI LEGGE		MANZIONE (Mar-DL-U)	11
Discussione e approvazione:		Discussione e approvazione:	
(2842) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001</i> (Approvato dalla Camera dei deputati):		(2880) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000:</i>	
BONFIETTI (DS-U), relatrice	3, 5	MANZIONE (Mar-DL-U)	12
MARTONE (Verdi-U)	4, 6	MARTONE (Verdi-U)	12
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	14

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Discussione e approvazione:

(2883) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

MANZIONE (Mar-DL-U)	Pag. 15
FORLANI (UDC)	15
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	15

Discussione e approvazione:

(2913) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

MANZIONE (Mar-DL-U)	16
FORLANI (UDC), relatore	17
MARTONE (Verdi-U)	17
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	18

Seguito della discussione:

(2005) *Deputati DE SIMONE ed altri. - Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(520) *CICCANTI ed altri. - Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2005:

BOLDI (LP)	20
SODANO Tommaso (Misto-RC)	21
MORO (LP)	22
SOLIANI (Mar-DL-U)	22
FRANCO Vittoria (DS-U)	23
GRILLOTTI (AN)	24
FAVARO (FI)	25
D'ONOFRIO (UDC)	25
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	25, 26

Discussione:

(2952) *Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza:

MUGNAI (AN), relatore	Pag. 27, 31, 32 e passim
COVIELLO (Mar-DL-U)	27
VICINI (DS-U)	28
VALDUCCI, sottosegretario di Stato per le attività produttive	30, 31, 32 e passim
CHIUSOLI (DS-U)	31, 36
BASTIANONI (Mar-DL-U)	36

Votazione finale e approvazione:

(2195) *Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE	38
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	38

Seguito della discussione:

(1690) *Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica*

(1288) *CRINÒ ed altri. - Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica*

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1690:

PONTONE (AN), relatore	39
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute .	39
CARRARA (FI)	40
CRINÒ (Misto-NPSI)	40
TATÒ (AN)	41
DI GIROLAMO (DS-U)	41
SALZANO (UDC)	41

Seguito della discussione e approvazione:

(1094-B) *Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):*

FALCIER (FI), relatore	42, 43, 44 e passim
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	43, 44, 45
BATTISTI (Mar-DL-U)	43, 44
SODANO Tommaso (Misto-RC)	46
MORO (LP)	47
Verifiche del numero legale	44

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTEPag. 47

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2004 47***ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1184:**

Articolo 1 ed emendamento 1.103 49

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI**Disegno di legge n. 2842:**

Ordine del giorno 51

Articoli 1, 2 e 3 52

Disegno di legge n. 2843:

Articoli 1, 2 e 3 53

Disegno di legge n. 2844:

Articoli 1, 2 e 3 54

Disegno di legge n. 2796:

Articoli 1, 2, 3 e 4 55

Disegno di legge n. 2880:

Articoli 1, 2 e 3 56

Disegno di legge n. 2883:

Articoli 1, 2, 3, 4 e 5 57

Disegno di legge n. 2913:

Articoli 1, 2, 3 e 4 58

DISEGNO DI LEGGE N. 2005:

Articolo 1 ed emendamenti 59

Articolo 2 65

DISEGNO DI LEGGE N. 2952:

Ordine del giorno 65

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 66

Decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119:

Articolo 1 ed emendamenti 66

Articolo 2 ed emendamenti 68

Articolo 3 ed emendamenti 70

Articolo 4 ed emendamenti 76

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 77

Articolo 5 78

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 79

Articolo 6 ed emendamentiPag. 79

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 82

Articolo 7 84

DISEGNO DI LEGGE N. 2195:

Proposta di coordinamento 84

DISEGNO DI LEGGE N. 1690:

Articolo 1 84

Articolo 2 ed emendamento 85

Articolo 3 ed emendamenti 85

Articolo 4 ed emendamenti 87

Articolo 5 ed emendamento 87

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 88

Articolo 6 89

DISEGNO DI LEGGE N. 1094-B

Articolo 1 ed emendamenti 89

Articolo 2 ed emendamenti 91

Articolo 3, emendamenti ed ordine del giorno 93

Articolo 4 ed emendamenti 96

Articolo 5 98

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Relazione orale del senatore Mugnai sul disegno di legge n. 2952 99

Integrazione all'intervento del senatore Coviello nella discussione generale del disegno di legge n. 2952 102

Dichiarazione di voto del senatore Carrara sui disegni di legge nn. 1690 e 1288 105

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Crinò sui disegni di legge nn. 1690 e 1288 106

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Tatò sui disegni di legge nn. 1690 e 1288 107

Dichiarazione di voto del senatore Di Girolamo sui disegni di legge nn. 1690 e 1288 109

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 111**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio 47

Mozioni 120

Interrogazioni 122

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Su richiesta del senatore CORTIANA (*Verdi-U*), prima della votazione dell'emendamento 1.103 dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,08.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispone l'inversione dell'ordine del giorno, per passare alla discussione dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali e proseguire poi con i disegni di legge nn. 2005, 2952, 2195, 1690 e 1094-B.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2842) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)

BONFIETTI, *relatrice*. Integra la relazione scritta sottolineando che l'Accordo si prefigge di creare un contesto garantito per gli operatori italiani che intendono investire in Ecuador. Illustra inoltre i principali contenuti del Trattato, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARTONE (*Verdi-U*). Illustra l'ordine del giorno G1, che impegna il Governo a garantire che le attività nel settore petrolifero del gruppo ENI rispettino i diritti dei popoli indigeni e non pregiudichino l'equilibrio degli ecosistemi locali e la tutela della foresta amazzonica.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BONFIETTI, *relatrice*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno G1.

ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'ordine del giorno G1, che giustamente pone il problema della compatibilità degli interventi dell'ENI rispetto ai diritti dei popoli indigeni e alla tutela dell'ambiente.

MARTONE (*Verdi-U*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Il Senato approva l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli articoli.

Con distinte votazioni, sono approvati gli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il Gruppo voterà ancora più convintamente a favore della ratifica a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno. (*Applausi dei senatori Bedin e Martone*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2842 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2843) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. Poiché il relatore Provera si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Antonione rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il Gruppo voterà a favore di un Trattato che prosegue l'attuazione di una strategia di tutela ambientale, che peraltro trova riscontro nella disciplina comunitaria.

MARTONE (*Verdi-U*). Annuncia il voto favorevole, sottolineando tuttavia le preoccupazioni per l'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti e di altri Paesi circa l'estensione della proroga dell'utilizzo di una sostanza lesiva della fascia di ozono quale il bromuro di metile, decisione che oltretutto indebolisce il sistema multilaterale di difesa dell'ambiente. Invita pertanto il Governo italiano ad assumere comportamenti coerenti e a sviluppare la ricerca nel settore delle sostanze alternative ecologicamente sostenibili.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2843 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2844) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Pellicini si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Antonione rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole alla ratifica di un Trattato importante per favorire gli investimenti italiani nell'area subsahariana.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2844 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2796) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso Statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003*

PRESIDENTE. Poiché il relatore Provera non intende intervenire, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Antonione rinunciato ad intervenire, passa all'esame, nel testo proposto dalla Commissione, e alla votazione degli articoli.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Dichiara il voto favorevole su un provvedimento di ratifica ampiamente condiviso.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2796 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2880) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Provera si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Antonione rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). L'Accordo internazionale sul caffè è finalizzato ad un maggiore coinvolgimento del settore privato e ad un più incisivo snellimento delle strutture dell'Organizzazione internazionale del caffè. Annunciando il voto favorevole, chiede la votazione con procedimento elettronico.

MARTONE (*Verdi-U*). La volatilità del prezzo del caffè sui mercati internazionali provoca un saldo finanziario negativo per i Paesi in via di sviluppo, che accresce la loro vulnerabilità e pregiudica il rispetto degli impegni assunti nella lotta alla povertà. Auspica pertanto che il Governo italiano si faccia portavoce della proposta dagli organismi internazionali per l'istituzione di un fondo per la stabilizzazione del prezzo del caffè.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 2880 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2883) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Provera si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Antonione rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). I senatori della Margherita voteranno a favore della ratifica dell'Accordo in esame, finalizzato a migliorare le relazioni economiche tra Italia e Siria nel campo della collaborazione turistica. Chiede la votazione nominale elettronica del provvedimento.

FORLANI (*UDC*). Dichiara il voto favorevole dell'UDC.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 2883 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2913) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Forlani si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e

avendo il sottosegretario Antonione rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole dei senatori della Margherita, sottolineando come l'Accordo miri a facilitare, nel quadro della politica dell'Unione Europea esplicitata dalla Dichiarazione di Barcellona del 1995, il dialogo euromediterraneo. Chiedo la votazione nominale elettronica del provvedimento.

FORLANI (*UDC*). Il provvedimento, su cui dichiaro il voto favorevole dell'UDC, si collega allo spirito della Dichiarazione di Barcellona ed alla volontà di favorire la collaborazione tra l'Europa e i Paesi del Mediterraneo al fine di consolidare un sistema di proficui rapporti che favorisca la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in un'area caratterizzata da forti tensioni.

MARTONE (*Verdi-U*). Dichiaro il voto favorevole dei senatori Verdi, auspicando che il Governo prosegua nell'impegno a favore del partenariato euromediterraneo, che costituisce l'unica politica efficace per il conseguimento di una reale espansione della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 2913 nel suo complesso.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2005

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 22 aprile è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.101, 1.106, 1.5 e 1.108, che sono pertanto improcedibili.

Il Senato approva l'emendamento 1.600, respingendo i restanti emendamenti.

BOLDI (LP). Ribadisce l'assoluta contrarietà della Lega padana al provvedimento, che arreca un'ingiustizia agli studenti che avevano accettato, senza ricorrere ai tribunali amministrativi, l'esito delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato. Da tale punto di vista, il testo approvato dalla Camera dei deputati risultava essere molto più equo. *(Applausi dal Gruppo LP).*

Il Senato approva gli articoli 1, nel testo emendato, e 2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista voteranno a favore del provvedimento che, nel testo approvato dal Senato, recupera parte dello spirito del disegno originario, avente lo scopo di ripristinare il diritto allo studio negato ad alcune centinaia di giovani per venire incontro agli interessi degli ordini professionali. La difficile situazione delle università italiane deve essere affrontata con provvedimenti specifici e non attribuendo, attraverso l'autonomia, la libertà di porre sbarramenti all'esercizio del diritto allo studio.

MORO (LP). Ribadisce il voto contrario della Lega padana.

SOLIANI (Mar-DL-U). I senatori della Margherita voteranno a favore del provvedimento, che costituisce un atto di responsabilità di fronte alla situazione vissuta da alcune centinaia di studenti e non risolta, nella loro autonomia, dalle università. La clausola posta per la regolarizzazione, peraltro, riconosce lo studio, il merito e l'impegno personale quali precondizioni alla fruizione della sanatoria. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

FRANCO Vittoria (DS-U). Il provvedimento in esame ha per oggetto la situazione di un numero limitato di studenti e merita il voto favorevole in quanto, pur creando una disparità di trattamento nei confronti di coloro che non hanno presentato ricorsi per i risultati delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, evita comunque un male peggiore, cioè l'interruzione del percorso di studio da parte di giovani che abbiano già superato esami nei rispettivi corsi di laurea. Ricordando che era stato respinto l'emendamento dei Democratici di sinistra che proponeva, quale soluzione preferibile, di demandare all'autonomia universitaria la regolarizzazione delle posizioni di questi studenti, auspica che il Parlamento sia chiamato per l'ultima volta a ricorrere a leggi di sanatoria per affrontare simili situazioni.

GRILLOTTI (AN). Anche Alleanza Nazionale voterà convintamente a favore del provvedimento affinché le negligenze e gli errori della pub-

blica amministrazione non si ripercuotano sugli studenti. Conforta peraltro la constatazione che il problema non dovrebbe riproporsi in quanto dal 2001 i tribunali amministrativi regionali non hanno più emesso sospensive relative all'esito delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Fasolino*).

FAVARO (FI). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo poiché il provvedimento individua una soluzione equilibrata di una complessa questione su cui si riscontra grande disparità di trattamento da parte delle università, favorendo gli studenti che abbiano mostrato l'intenzione di proseguire l'iter universitario. (*Applausi dal Gruppo FI*).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). In dissenso dal Gruppo, si asterrà sul provvedimento. L'ennesima sanatoria operata, infatti, appare del tutto incoerente con la scelta a favore del numero chiuso per l'accesso alle facoltà universitarie, traducendosi di fatto in un modo per aggirarlo.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2005 nel suo complesso, nel testo modificato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 520.

Discussione del disegno di legge:

(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Mugnai a svolgere la relazione orale.

MUGNAI, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COVIELLO (Mar-DL-U). Nel rinviare per più dettagliate motivazioni al testo scritto dell'intervento, che consegna alla Presidenza (*v. Allegato B*), anticipa l'astensione della Margherita. Pur contenendo il provvedimento opportune misure di accelerazione dei procedimenti in corso riguardanti la ristrutturazione economica dei grandi gruppi in stato d'insolvenza,

tra cui in particolare la Parmalat e la Cirio, permangono alcune perplessità sulle modalità individuate per le obiezioni che potrebbe sollevare l'Unione europea.

VICINI (*DS-U*). Il provvedimento apporta opportune modifiche alle discipline recentemente introdotte in materia di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e di autotrasporto, procedendo in particolare ad un'accelerazione delle procedure di competenza del commissario straordinario che avrà ripercussioni positive in particolare sulla gestione della crisi Parmalat. In proposito sarebbe però opportuno fornire maggiori assicurazioni ai piccoli risparmiatori nonché alle aziende dell'indotto situate sul territorio di Parma, secondo quanto proposto dalla sua parte politica in appositi emendamenti. Anticipa in ogni caso il suo personale voto favorevole al provvedimento. (*Applausi della senatrice Soliani*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MUGNAI, *relatore*. Rinuncia alla replica.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Anch'egli rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti (*v. Resoconto stenografico*) e passa all'esame dell'ordine del giorno G1, che si intende illustrato.

MUGNAI, *relatore*. Invita al ritiro dell'ordine del giorno.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Anch'egli invita al ritiro.

CHIUSOLI (*DS-U*). Ritira l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

MUGNAI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 (testo 2) e contrario sull'1.100/1.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 1.100/1 e approva l'1.100 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

MUGNAI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.2 e contrario sui restanti emendamenti.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Concorde con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.100/1 e 2.3 e approva gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

MUGNAI, *relatore*. E' favorevole agli emendamenti 3.6, 3.7, 3.1, 3.2, 3.9, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.100 ed è contrario ai restanti emendamenti.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.1, 3.2, 3.9, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.100 e sono respinti gli emendamenti 3.8 e 3.10.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

MUGNAI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 4.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4. Risultano invece respinti gli emendamenti 4.5 e 4.0.3/1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato.

MUGNAI, *relatore*. E' favorevole all'emendamento 5.0.2.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Concorde con il parere del relatore.

È quindi approvato l'emendamento 5.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sull'emendamento 6.2 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MUGNAI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.2 è improcedibile.

Il Senato respinge quindi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Dichiaro l'astensione della Margherita sul provvedimento esprimendo un giudizio positivo sulla duplice finalità perseguita di una miglior tutela dei piccoli risparmiatori nonché di estensione delle agevolazioni previste dalla legge n. 16 del 2004 alle imprese di autotrasporto, ma ritenendo che, rispetto alle grandi imprese in stato di insolvenza, occorra un quadro di riferimento legislativo organico nonché una miglior tutela degli interessi delle piccole imprese che rischiano di essere escluse dalle procedure di risanamento. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CHIUSOLI (*DS-U*). I Democratici di sinistra si asterranno sul provvedimento, confermando la posizione assunta in occasione dell'approvazione del recente decreto-legge in materia di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza. Pur manifestando soddisfazione per l'accoglimento di alcune proposte dell'opposizione fatte proprie dalla Commissione e condividendo l'impianto generale, il provvedimento risponde ad una logica emergenziale che dovrebbe essere superato a favore di una disciplina organica; inoltre permangono irrisolte alcune questioni, con riguardo in particolare a quella relativa al comitato dei creditori nonché al rapporto fra lo stesso e il comitato di sorveglianza.

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza». La Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Votazione finale del disegno di legge:

(2195) Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 26 maggio hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finale.

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 2195 nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare gli eventuali ulteriori coordinamenti necessari.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,37, è ripresa alle ore 18,56.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(1288) CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1690

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 20 aprile si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1690, comunicando che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti presentati.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli successivi e degli emendamenti ad essi.

PONTONE, *relatore*. Sottoscrive e ritira gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.101, 3.200, 4.100 e 5.100. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.201, 4.200 e 5.0.1.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il parere del relatore.

Con successive votazioni, il Senato approva l'articolo 2, l'emendamento 3.201 e l'articolo 3 nel testo emendato, l'emendamento 4.200 e l'articolo 4 nel testo emendato, l'articolo 5, l'emendamento 5.0.1 e l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARRARA (FI). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto. (v. *Allegato B*).

CRINÒ (Misto-NPSI). Annuncia il voto favorevole e consegna il testo dell'intervento. (v. *Allegato B*).

TATÒ (AN). Nel consegnare il testo integrale dell'intervento, sottolinea il voto favorevole del Gruppo ad un provvedimento che interessa parte rilevante della popolazione italiana. (v. *Allegato B*).

DI GIROLAMO (DS-U). Annuncia il voto favorevole del Gruppo e consegna il testo dell'intervento. (v. *Allegato B*).

SALZANO (UDC). Annuncia un voto favorevole.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1690 nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare l'eventuale coordinamento necessario. Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1288.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1094-B) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Ricorda altresì che nella seduta antimeridiana del 20 aprile hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati e dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 3.101 e 3.103. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Poiché il provvedimento è stato già modificato dalla Camera dei deputati ed ha assunto carattere di urgenza in quanto at-

tiene alle leggi elettorali delle Regioni, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, nonché dell'ordine del giorno G3.100, esprimendo altrimenti parere contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati all'articolo 1 si intendono ritirati.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Sottoscrive e mantiene l'emendamento 2.100.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 2.100 (identico agli emendamenti 2.101, 2.102 e 2.103) e approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il parere. L'emendamento 3.102 si intende ritirato. Su richiesta del senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*), prima della votazione dell'emendamento 3.104, dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,30.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.104 e 3.100 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte dello stesso, del 3.105 e del 3.106).

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'ordine del giorno G3.100.

Il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, su cui il relatore e il rappresentante del Governo si sono già pronunciati, e avverte che l'emendamento 4.100 è decaduto per assenza del proponente.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.101 e 4.102 e approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati, passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Dichiaro la contrarietà di Rifondazione comunista al provvedimento, non solo per ribadire il dissenso sul concetto di federalismo e di decentramento attuato con la riforma del titolo V della Costituzione, ma anche per l'introduzione di ulteriori elementi di discrezionalità e di differenziazione in ordine alla disciplina dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità del presidente, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, nonché per l'indeterminatezza della definizione di conflitto di interessi prevista dal disegno di legge.

MORO (*LP*). Annuncia il voto favorevole della Lega padana.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1094-B nel suo complesso.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che, ad integrazione del calendario dei lavori comunicato questa mattina, nella seduta antimeridiana di domani verrà esaminato il disegno di legge n. 2956. Dà annunzio della mozione e della interrogazione con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 17 giugno.

La seduta termina alle ore 19,35.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Boschetto, Bosi, Bucciero, Camber, Centaro, Corsi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, D'Ippolito, Guzzanti, Izzo, Maffioli, Malan, Mantica, Manunza, Marano, Meleleo, Moncada, Morselli, Salini, Saporito, Sestini, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borea, Calvi, Caruso Antonino, Cirami, Fassone, Semeraro, Zancan e Ziccone, per attività della 2^a Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Brignone, Dini, Forcieri, Gubetti, Marino e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Bonatesta, Castagnetti, Compagna e Manieri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Gubert e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1184.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

Verifica del numero legale

CORTIANA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,08*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, credo vi sia la necessità che il Senato, nonostante i commenti sulle elezioni europee, sulle amministrative e sui ballottaggi, produca qualcosa. Pertanto, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere ora all'esame dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, per passare poi alla discussione dei disegni di legge nn. 2005, 2952, 2195, 1690 e 1094-B.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2842) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2842, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

BONFIETTI, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame tratta della ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e la protezione degli investimenti, con un Protocollo, accordo che è stato fatto a Roma il 25 ottobre 2001.

L'Accordo in esame, analogamente a numerosi altri Accordi conclusi dall'Italia, ha lo scopo di favorire la creazione di un contesto affidabile e garantito per gli investitori del nostro Paese che vogliono effettuare investimenti in Ecuador (che si tratti di diritti reali, titoli o diritti di proprietà intellettuale o quant'altro).

Passando ad illustrare gli articoli più rilevanti dell'Accordo, all'articolo 1 si definiscono in maniera univoca i termini di riferimento per l'applicazione dell'Accordo stesso.

Agli articoli 2 e 3 si garantisce agli investitori del Paese contraente un trattamento giusto ed equo e l'applicazione della clausola della nazione più favorita, in base alla quale vengono estese all'altra parte contraente le condizioni più favorevoli riguardo sia alle condizioni di scambio sia al risarcimento dei danni applicate agli altri *partner* commerciali.

Gli investitori, in base all'articolo 6 di questo Accordo, potranno trasferire all'estero in modo rapido e sicuro i capitali investiti e guadagnati, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali ed una volta soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

L'articolo 9 prevede le procedure di composizione delle controversie che dovessero mai sorgere tra gli investitori e le parti contraenti, da affi-

dare ad organi imparziali che dovranno operare secondo procedura arbitrale. Si precisa poi che l'attuazione dell'Accordo in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e si sottolinea che l'approvazione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo pone le basi per un miglioramento delle operazioni economiche fra i due Paesi, benché permanga la necessità di monitorare con la dovuta cautela la situazione ecuadoregna. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

A tal proposito, verrà presentato anche un ordine del giorno che cercherà di entrare nel merito di queste situazioni economiche. Infatti, il Governo di Gutierrez, al di là delle complesse problematiche sociali che affliggono il Paese, incontra, come sappiamo, difficoltà a mantenere in equilibrio le quotazioni della valuta e l'economia nazionale appare a volte molto sensibile alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime sul mercato internazionale.

In ogni caso, data l'importanza di questi Accordi anche per gli investitori del nostro Paese, la nostra Commissione è assolutamente d'accordo – io credo – e raccomanda all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martone, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo rapidamente per illustrare l'ordine del giorno G1, che reca come prima firma la mia, oltre a quelle di altri colleghi, fra i quali la senatrice Bonfietti.

Come ha detto giustamente la senatrice Bonfietti, gli investimenti diretti esteri rappresentano una leva importante per lo sviluppo dei Paesi, a condizione che vengano assolti alcuni criteri fondamentali che riguardano il rispetto dell'ambiente, il rispetto dei diritti dei popoli indigeni, in questo caso dell'Ecuador, il rispetto degli impegni presi per la lotta alla povertà.

Per quanto riguarda questi aspetti, riteniamo opportuno sollecitare e sottolineare l'impegno da parte del Governo italiano affinché, in particolare nel settore di maggiore espansione in Ecuador, quello petrolifero, le imprese italiane che hanno operato, operano e opereranno in Ecuador siano rispettose di alcuni principi, soprattutto perché in passato questo non è avvenuto.

Ho avuto occasione personalmente di visitare alcuni impianti di trivellazione in Ecuador, che insistono su territori degli indigeni Huaorani e nei quali sono attive imprese italiane; incontrando i popoli indigeni (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*) e le comunità locali ho potuto riscontrare alcune gravi violazioni di diritti fondamentali di quei popoli.

Ritengo quindi basilare che qualsiasi impresa italiana che possa giovare di questo Accordo, soprattutto nel settore petrolifero, sia comunque responsabilizzata rispetto a quelle realtà locali, affinché la prevista espansione delle attività di estrazione petrolifera in Ecuador non vada a disca-

pito degli ecosistemi e dei diritti delle comunità locali, ma sia leva effettiva di sviluppo sostenibile.

Fra l'altro, è da sottolineare che proprio in queste settimane è in corso in Ecuador una causa legale contro la Chevron-Texaco che sta creando non pochi problemi di credibilità e di visibilità a tale società, causa legale sollevata da alcune organizzazioni indigene a proposito dell'impatto socio-ambientale delle attività di estrazione.

Vorrei altresì ricordare come uno dei più importanti interventi infrastrutturali realizzati in Ecuador negli ultimi anni, l'*Oleoducto de crudos pesados*, finanziato anche da banche italiane, che ha visto e vede la partecipazione dell'ENI-Agip, è stato al centro di giudizi negativi da parte della società civile internazionale e delle associazioni ambientaliste, ecuadoriane e non, nonché oggetto di importanti pronunciamenti di organi quali il Parlamento europeo proprio per i rischi connaturati a tale tipo di intervento che, senza le dovute garanzie e senza appropriati criteri normativi, può veramente avere un effetto deleterio per lo sviluppo di quel Paese.

Qualsiasi intervento privato in campo petrolifero, infatti, oggi può andare ad incidere su oltre 20 milioni di ettari di foresta tropicale amazzonica, che verrebbero coinvolti nell'allargamento dell'attività di estrazione petrolifera necessaria per tener fede agli impegni assunti per il pagamento del debito estero dell'Ecuador, ad oggi sottoposti a criteri estremamente onerosi, a prescindere dagli impegni presi già lo scorso anno al G8 di Evian.

L'ordine del giorno G1 richiama il Governo ad un maggiore impegno nei confronti dell'ENI-Agip, affinché questa impresa parastatale, a partecipazione mista, segua nello svolgimento della propria attività alcuni criteri internazionalmente riconosciuti nel settore dell'industria estrattiva, come ad esempio le raccomandazioni dell'«Extractive Industries Review» della Banca mondiale, che sappiamo essere nelle prossime settimane all'ordine del giorno del dibattito di quest'ultima.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, che invito anche ad esprimere il parere sull'ordine del giorno G1.

BONFIETTI, *relatore*. Signor Presidente, non intendo aggiungere nulla a quanto già detto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche ad esprimere il parere sull'ordine del giorno G1.

ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, per quanto concerne l'ordine del giorno, a nome del Governo, ritengo che si possa accettare come raccomandazione, tenendo conto della

sensibilità che anche il Governo ha nei confronti delle popolazioni indigene, nonché delle considerazioni di rispetto ambientale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G1, di cui è primo firmatario il collega Martone.

All'interno del provvedimento al nostro esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, che, come sappiamo, ha lo scopo di favorire lo sviluppo di un contesto affidabile e garantito per gli investitori del nostro Paese, si pone un problema di compatibilità degli interventi già in essere (l'ordine del giorno si riferisce in particolare al gruppo ENI) relativamente a problematiche specifiche sia di rispetto dei diritti dei popoli indigeni, sia degli *standard* ambientali che devono essere riconosciuti ovunque.

Quindi, con il permesso del primo firmatario, chiedo di poter aggiungere la mia firma a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Martone, a questo punto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, anzitutto ringrazio il collega Manzione e chiedo che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G1.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Martone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Margherita, che è ancora più convinto dopo l'approvazione dell'ordine del giorno che abbiamo chiesto di sottoscrivere. (*Applausi dei senatori Bedin e Martone*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2843) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2843, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Margherita su questo disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal.

L'Emendamento di Pechino rappresenta la prosecuzione di una strategia di tutela ambientale di estremo rilievo. Ecco perché riscuote il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

In particolare, l'Emendamento mira a stabilire due distinti livelli di produzione massima di idrofluorocarburi riferiti, rispettivamente, ai Paesi sviluppati e ai Paesi in via di sviluppo. D'altra parte, il contenuto dell'Emendamento è già oggetto di disciplina comunitaria.

Confermo quindi il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

MARTONE (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, per confermare il nostro voto favorevole alla ratifica di questo Emendamento al Protocollo di Montreal e per sottolineare anche la nostra grande preoccupazione per quanto accaduto durante l'ultima Conferenza delle Parti del marzo 2004, dove la richiesta avanzata da parte degli Stati Uniti e di un altro gruppo di dieci Paesi, tra cui anche l'Italia, di continuare a produrre ed utilizzare fino al termine del 2005 una sostanza estremamente dannosa per la cappa di ozono, ovverosia il bromuro di metile, è stata approvata.

Vorrei ricordare che l'eccezione al *phase out* di sostanze dannose per lo strato di ozono è resa possibile, in caso di uso critico di queste sostanze, qualora non esistano alternative. Questo indebolimento del Protocollo di Montreal ci sembra essere un fatto estremamente preoccupante anche perché non sostanziato dall'evidenza. Infatti, oggi esistono già delle alternative, praticate da ben 80 Paesi, all'uso del bromuro di metile che, di fatto, è una sostanza fumigante usata in agricoltura. Indubbiamente l'ultima Conferenza delle Parti ha in parte ammorbidito la richiesta degli Stati

Uniti, che volevano addirittura un'eccezione per tre anni, ma non è detto che alla fine questi ultimi non avanzino di nuovo tale richiesta.

Anche l'UNEP ha ammesso che un indebolimento del regime di *phase out* del bromuro di metile, di fatto, ha un effetto negativo sia nei confronti del Protocollo di Montreal, che fino ad oggi ha funzionato in maniera egregia anche in termini di cooperazione multilaterale nella messa al bando o nella progressiva eliminazione dei gas dannosi per la fascia di ozono, sia perché di fatto indebolisce tutto il sistema multilaterale delle politiche per la tutela dell'ambiente.

Oggi, quindi, ci troviamo di fronte ad una battuta di arresto dell'iniziativa del Protocollo di Montreal. Siamo preoccupati e vorremmo chiedere contezza al Governo italiano della posizione che ha assunto in quella sede di sostegno alla richiesta statunitense di una restrizione della proroga.

Riteniamo sia importante, oltre alla ratifica di questo Protocollo, esortare il Governo italiano ad un impegno affinché vengano recepite immediatamente tutte le nuove tecnologie e le alternative ecosostenibili al bromuro di metile, dato che già esistono e dato che lo stesso Klaus Toepfer ha dovuto, a suo tempo, sottolineare come il mancato rispetto da parte di alcuni Paesi di questi impegni di messa al bando sia ingiustificabile perché ormai da dieci anni si sa che il bromuro di metile è una sostanza dannosa per lo strato di ozono e da dieci anni i Paesi che chiedono oggi un'eccezione, in realtà, poco hanno fatto per cercare di ottemperare a quell'impegno e sviluppare alternative ecologicamente sostenibili.

Quindi, confermiamo la nostra piena fiducia nel Governo per questa iniziativa e il nostro appoggio a questa ratifica, anche se vorremmo che ad essa seguissero atti coerenti rispetto a quel percorso finalizzato alla messa al bando totale dei gas che danneggiano la fascia di ozono.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2844) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2844, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'accordo oggetto del disegno di legge di ratifica che stiamo discutendo oggi in Aula mira alla diffusione degli investimenti italiani nello Zambia ed a favorire la cooperazione economica, tenendo anche conto delle immense risorse di rame esistenti in quel Paese.

La ratifica è importante per sollecitare le imprese italiane a contribuire alla valorizzazione del Paese ed in generale di tutta l'area subsahariana con adeguati investimenti, creando condizioni ottimali per gli investimenti stessi.

Ecco perché non posso che dichiarare l'accordo e quindi il voto favorevole della Margherita.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2796) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2796.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche in questo caso si tratta di un provvedimento generalmente condiviso, che provvede alla ratifica ed all'esecuzione dell'Accordo istitutivo del *Network* internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica.

Non posso quindi che confermare l'appoggio della Margherita anche a questo provvedimento e dunque dichiarare il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2880) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2880.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sul disegno di legge che prevede la ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè anticipo il voto favorevole della Margherita.

È emersa la necessità di modificare il precedente Accordo sul caffè del 1994 proprio per operare un maggior e migliore coinvolgimento del settore privato. Ecco perché dichiaro il voto favorevole della Margherita alla ratifica di un Accordo, che consente di rafforzare la già proficua collaborazione tra amministrazione pubblica e imprese operanti nel settore.

Se questo non dovesse determinare un problema, chiederei, anche per tenere conto di esigenze sollecitate da colleghi, che questa votazione possa essere fatta col sistema elettronico.

MARTONE (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, desidero confermare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi e cogliere l'occasione per svolgere una serie di osservazioni.

Il tema di cui stiamo discutendo è molto rilevante per la lotta alla povertà e per i Paesi in via di sviluppo. Nell'ottobre 2003 l'Assemblea generale dell'ONU ha avuto occasione di studiare le raccomandazioni provenienti da un incontro di *Eminent Person* sulle questioni relative ai beni di consumo, alle *commodities*, proprio perché questo tema, che riguarda non soltanto ma anche il caffè, è oggi estremamente urgente se si vuole veramente affrontare in maniera organica e coerente la tematica del divario Nord-Sud e della lotta alla povertà, come già ribadito – vorrei ricordarlo – dal Summit del Millennio con l'adozione, da parte dell'ONU e della comunità internazionale, degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Tra gli impedimenti al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio vorrei ricordarne alcuni che sono estremamente rilevanti per l'oggetto della nostra discussione. Il primo riguarda la volatilità dei prezzi delle *commodities*; il caffè, di fatto, ha visto precipitare le sue valutazioni e i suoi prezzi sui mercati internazionali e anche il peggioramento dei termini di scambio, che oggi impedisce ai Paesi in via di sviluppo di trarre

vantaggio dagli scambi commerciali in termini di entrate di valuta pregiata.

L'UNDP di recente ha sottolineato come, ad oggi, esista ancora un trasferimento netto negativo di risorse finanziarie dai Paesi in via di sviluppo ai Paesi sviluppati di circa 200 miliardi di dollari, paragonati ad un tasso estremamente inferiore, invece, di aiuti allo sviluppo dal Nord al Sud del mondo. Una delle ragioni è proprio la volatilità dei prezzi delle materie prime, delle *commodities*, tra cui anche il caffè, nonché i cattivi termini di scambio che certo, ad oggi, non hanno ancora trovato la giusta soluzione nel negoziato, prima, durante e dopo Cancun.

Vorrei anche ricordare che l'impatto della volatilità dei prezzi delle *commodities* nei Paesi in via di sviluppo, che aumenta la loro vulnerabilità, pregiudica gli impegni che questi Paesi hanno assunto con la comunità internazionale per la lotta alla povertà.

Proprio il rapporto delle *Eminent Persons* all'Assemblea generale dell'ONU sottolinea, in un capitolo particolare dedicato al caffè, la grave situazione di estrema povertà di oltre 25 milioni di piccoli e grandi produttori di caffè e lavoratori del settore dei Paesi in via di sviluppo e raccomanda all'ICO, cioè proprio all'organismo di cui oggi stiamo discutendo, di introdurre una serie di tariffe all'esportazione per poter creare un fondo di accumulo che possa compensare le variazioni del prezzo del caffè a livello globale e sostenere programmi di miglioramento della qualità e di diversificazione del settore produttivo di quei Paesi.

Vorrei ricordare, altresì, come purtroppo nell'ultimo Vertice G8 di Sea Island, in Georgia, l'impegno del G8 per la cancellazione e l'alleggerimento dell'onere del debito estero dei Paesi in via di sviluppo non abbia fatto altro che ripetere alcuni meccanismi che ad oggi hanno dimostrato di essere estremamente carenti.

Esiste, infatti, un forte collegamento tra il deterioramento dei termini di scambio commerciale, l'abbassamento verticale dei prezzi delle materie prime, come ad esempio il caffè, e le difficoltà dei Paesi impoveriti e maggiormente indebitati di poter tener fede ai loro impegni. Il caso dell'Uganda, in questo senso, è piuttosto emblematico: il crollo del prezzo del caffè sul mercato internazionale ha impedito a questo Paese di poter accedere ai meccanismi di cancellazione del debito. Si è quindi creato un meccanismo perverso dal quale non si riesce ancora ad uscire.

Mi auguro che con la ratifica di questo accordo il Governo italiano si faccia portavoce di una richiesta ben chiara e queste Organizzazioni internazionali per creare un fondo di stabilizzazione dei prezzi che possa garantire un investimento nella diversificazione delle economie dei Paesi produttori esclusivamente di caffè e perché vengano rivisti i meccanismi per l'accesso ai processi di rinegoziazione e cancellazione del debito, che tengano conto non soltanto dei termini di scambio e della bilancia dei pagamenti con l'estero di quei Paesi, ma anche e soprattutto degli indici di sviluppo umano.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, credo che questa unanimità sia la prima in tre anni di Governo e pertanto ritengo opportuno un applauso *(Applausi)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2883) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2883, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dopo l'unanimità che abbiamo raggiunto sulla ratifica del trattato relativo al caffè, vorremmo riuscire ad ottenere l'unanimità anche sulla ratifica del presente accordo, che è finalizzato a migliorare le relazioni economiche fra l'Italia e la Siria nel campo della collaborazione turistica.

Anche su questo provvedimento annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo della Margherita e, sempre se non crea turbative istituzionali, chiedo su di esso la votazione elettronica.

FORLANI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (*UDC*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo UDC su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2913) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2913.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Forza ragazzi! Siete pagati anche per alzare la mano.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Quando si parla di stipendio l'alzate la mano!

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'Accordo, recato dall'ultimo provvedimento di ratifica sottoposto all'esame dell'Assemblea questa sera, si iscrive nel quadro della politica mediterranea dell'Unione Europea, così come esplicitata nella Dichiarazione di Barcellona del 1995. Gli obiettivi principali fissati dalla Dichiarazione di Barcellona si riassumono nel tentativo di facilitare il dialogo euromediterraneo, prevedendo

riunioni periodiche a livello ministeriale secondo un'agenda di tematiche specifiche.

Per tali ragioni anche questo provvedimento riscuote il consenso del Gruppo della Margherita che voterà a favore. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

FORLANI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (*UDC*). Signor Presidente, sia in qualità di relatore sia a nome del Gruppo dell'UDC, desidero sottolineare anch'io il valore del provvedimento e manifestare il mio consenso. L'Accordo si può collegare allo spirito della Dichiarazione di Barcellona del 1995 e ad una volontà di più forte cooperazione fra l'area dei Paesi europei e quella dei Paesi nord-africani del Mediterraneo per sviluppare sia rapporti di carattere economico e di cooperazione sia rapporti culturali.

L'intento è soprattutto quello di favorire il consolidamento della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il riconoscimento di alcuni principi basilari comuni e l'integrazione dell'area maghrebina sotto il profilo politico e dell'interscambio.

Lo sviluppo di un confronto e di una più forte omogeneità dei sistemi e dei valori è volto a favorire il dialogo e a creare un'area di maggiore stabilità in un momento particolarmente difficile sul piano delle relazioni internazionali, caratterizzato dal terrorismo, dal fondamentalismo, da situazioni di incomprensione e di diffidenza.

Questo provvedimento, che promuove un processo di integrazione, di avvicinamento, di aiuto allo sviluppo, rivestendo perciò un particolare valore, ha incontrato il nostro consenso sia in Commissione sia in Aula.

MARTONE (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (*Verdi-U*). Signor Presidente, anche il Gruppo dei Verdi esprime un voto favorevole al disegno di legge perché riteniamo che, attraverso il partenariato euromediterraneo e il processo di Barcellona, l'Europa possa contribuire all'espansione della democrazia e dei diritti umani in una maniera che coinvolga direttamente i Governi dei Paesi del Maghreb e dell'area euromediterranea. Ciò a differenza di quanto previsto dal Piano del Grande Medio Oriente, proposto dall'Amministrazione Bush, che, durante il Vertice G8 di Sea Island, è stato notevolmente depotenziato al punto di rimanere quasi lettera morta.

Riteniamo che l'approccio vincente sia proprio quello dell'Unione Europea che alla flessione dei muscoli, al cosiddetto *hard power*, sostituisce la politica del *soft power*, cioè della collaborazione, della cooperazione nel settore commerciale e culturale, della solidarietà internazionale.

Riteniamo fondamentale rafforzare il processo di Barcellona anche perché proprio in questi giorni cadono altre importanti scadenze, dopo il G8 di Sea Island. Ricordo, in primo luogo, l'incontro di Istanbul sulla ridefinizione del ruolo della NATO, che per molti dovrebbe intervenire come ombrello di sicurezza nel Grande Medio Oriente, mentre per molti altri non dovrebbe espandere in maniera smisurata le sue attribuzioni. Tra l'altro, nel nostro Paese il Parlamento non ha avuto neanche l'occasione di discutere un allargamento delle competenze della NATO.

Si terrà, inoltre, il vertice di Dublino tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti nel quale anche il ruolo dell'Unione Europea nello scacchiere euro-mediterraneo per la pacificazione e lo sviluppo sociale e politico del Medioriente sarà all'ordine del giorno. Ci auguriamo che il Governo italiano continui in una scelta europeista.

Vorrei sottolineare che all'inizio l'annuncio del Piano del Grande Medio Oriente (che, vorrei ricordare, era stato fatto senza aver coinvolto a suo tempo i Paesi arabi) venne accolto con grande favore e interesse anche dal Governo italiano che poi, fortunatamente, fece un passo indietro, proprio perché si riconobbe che un approccio che non coinvolgeva fin dal principio i Paesi arabi e che non vedeva nell'evoluzione del conflitto israelo-palestinese la chiave di volta per la pacificazione di tutta l'area sarebbe stato destinato a fallire.

Quindi, vorrei ribadire il nostro sostegno a questo disegno di legge e all'approccio che l'Europa sta svolgendo in tutta l'area del Medio Oriente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Purtroppo, senatore Manzione, questa volta abbiamo un'astensione, ma credo che ciò derivi da un errore materiale fatto in sede di votazione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2005

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, e 520.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2005, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 22 aprile è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.101 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Boldi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.103, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dal senatore Bergamo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Bergamo.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.106 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.600, presentato dal relatore.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5 e 1.108 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BOLDI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, innanzitutto mi scuso per il tono di voce.

Vorrei ribadire l'assoluta contrarietà della Lega Nord a questo articolo. Infatti, con esso – secondo noi – si compie veramente un'ingiustizia nei confronti di tutti coloro che avevano accettato il responso dell'esame e si sanano situazioni che in realtà sono state create ad arte dai TAR, che hanno riammesso quegli studenti. Si compie, quindi, un'assoluta ingiustizia nei confronti di tutti gli altri studenti.

Ribadisco, quindi, il voto contrario del Gruppo della Lega: per noi il testo giusto era quello pervenuto dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, dal tono che ha si capisce chi è stato candidato alle elezioni europee e ha fatto comizi per tale tornata elettorale, purtroppo per la sua voce.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, la questione che stiamo affrontando tocca il delicato tema del diritto allo studio negato a migliaia di ragazzi e ragazze. Ci troviamo di fronte alla incresciosa situazione per cui degli studenti rischiano di veder negato loro un diritto che è stato invece riconosciuto a chi prima di loro ha presentato ricorso contro il numero chiuso.

C'è chi ha usato toni molto duri contro il provvedimento di sanatoria, che sembra essere considerato una triste ricorrenza per quest'Aula. Sarebbe bene che queste persone ricordassero che dietro questo termine così vuoto, «sanatoria», ci sono le vite di circa un migliaio di studenti e studentesse.

Addirittura, in una delle precedenti discussioni che si sono tenute in quest'Aula in merito a questo disegno di legge, c'è stato chi ha espresso con fermezza la necessità di affrontare il problema alla radice, di non accontentarsi di andare avanti a forza di sanatorie: bene, nessuno è più pronto di noi ad affrontare la questione dell'università italiana, nessuno più di noi ha espresso la necessità di discutere una questione fondamentale per la vita di un Paese qual è quella del diritto allo studio.

Ma se dobbiamo discutere la questione da un punto di vista più generale, dovremmo sottolineare che non è vero, sebbene sia stato affermato in quest'Aula, che il nostro Paese non ha inteso limitare l'accesso alle università. O meglio, dovremmo dire che formalmente è così, perché nella pratica sono numerosissime le facoltà il cui accesso è limitato dal numero chiuso, e sempre di più ce ne saranno grazie alla riforma universitaria.

Allora, volendo affrontare il problema alla radice, dovremmo parlare delle riforme universitarie; sottolineo «le riforme» perché, se è vero che la riforma del centro-destra ha effetti devastanti sul sistema universitario italiano, è anche vero che la strada a questo tipo di riforma è stata aperta dalla riforma Zecchino. Sono queste riforme che, figlie dell'autonomia, lasciano libertà alle università di decidere i criteri d'accesso ai propri corsi prevedendo ad un primo livello un contorto sistema di crediti e debiti formativi, ad un secondo livello la presenza di veri e propri sbarramenti.

Non ci tiriamo certo indietro da una discussione che riguardi l'università ed i suoi problemi purché questa metta al centro il tema del diritto allo studio e purché una buona volta, se ci si trova a discutere delle carenze strutturali delle università italiane, non si pensi di farne pagare le spese a chi quelle università vorrebbe frequentarle. Tuttavia, ci sembra francamente ipocrita sostenere, come pure è stato fatto in quest'Aula, la necessità di questa discussione, quando si tratterebbe semplicemente di votare un provvedimento riparatore.

La filosofia del disegno di legge, così come era stato proposto originariamente, era abbastanza semplice: mirava a restituire un diritto negato.

Il testo, poi, dopo essere stato stravolto alla Camera, ha ritrovato almeno una parte del suo spirito originario grazie ad un lungo lavoro in Commissione. La proposta che ci perviene, infatti, prevede la possibilità per quegli studenti esclusi dall'iscrizione a causa del numero chiuso di potersi iscrivere allo stesso corso di laurea e non ad altro, come era previsto dal testo pervenutoci dalla Camera e come qualcuno ha fantasiosamente riproposto negli emendamenti.

Per questo voteremo a favore, nonostante non siamo totalmente d'accordo con il testo presentato. Non ci convince, infatti, la clausola restrittiva, che lega la possibilità di iscriversi ad un numero di esami sostenuti, giacché riteniamo che siano infiniti i motivi per cui uno studente potrebbe non essere riuscito a sostenere tre esami entro il secondo anno del corso di laurea, motivi non sempre legati all'impegno o alla volontà.

Avremmo certo preferito, così come era scritto nella proposta originaria di Rifondazione Comunista, che con questo disegno di legge si sancisse la libertà per tutti gli studenti di iscriversi senza ulteriori ostacoli a quei corsi di laurea dai quali un *test* li aveva esclusi. Tuttavia – ripeto – voteremo a favore di questo provvedimento, affinché questa vicenda possa concludersi nel migliore dei modi possibili: con la riconquista di un diritto fondamentale.

Per concludere: siamo d'accordo con chi in quest'Aula ha sostenuto che dietro questo provvedimento c'erano interessi opposti; noi ci vediamo da un lato gli interessi degli ordini professionali, dall'altro quelli di migliaia di studenti e studentesse, ed abbiamo scelto con chi stare.

MORO (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, colleghi, intervengo per ribadire il voto contrario della Lega Padana a questo provvedimento, rifacendomi a tutte le argomentazioni svolte nel corso della discussione generale dalla senatrice Boldi.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il Parlamento compie un atto di responsabilità oggi di fronte a una vicenda che vede alcune centinaia di studenti senza certezza del diritto.

Possiamo dolerci del fatto che il Parlamento, di nuovo, sia stato chiamato a sanare una situazione non risolta, ma il suo *iter* complicato e senza sbocchi lo richiedeva.

Questa vicenda inizia nel 1990 e ancora non è chiarita. In gioco c'è la condizione di giovani studenti incerti, bloccati nella loro progettazione

del futuro, e la preoccupazione delle loro famiglie. Iscrizioni con riserva nell'anno scolastico 2000-2001 ai corsi di laurea ad accesso programmato, e poi ricorsi, sospensive dei TAR, sentenza della Corte costituzionale, direttive comunitarie, interventi del Parlamento non sono riusciti a evitare il contenzioso.

Le università, nella loro autonomia, avrebbero potuto e potrebbero promuovere una soluzione dei problemi, ma così non è stato. La soluzione qui prospettata, fissando il requisito che gli studenti debbano aver sostenuto esami entro le sessioni accademiche, afferma il criterio che lo studio è preconditione fondamentale per la regolarizzazione delle iscrizioni.

Questa vicenda, infine, insegna alcune cose. In primo luogo, che il diritto deve presiedere ad ogni attività della vita del Paese, anche al fine di non scoraggiare le nuove generazioni; in secondo luogo, che nei percorsi di studio universitari non si può mai prescindere dall'impegno personale e dal merito; in terzo luogo, che ciascun soggetto responsabile sul piano pubblico, dall'università al Parlamento, deve risolvere in tempo reale i problemi che nascono dai limiti o dalle lacune delle norme quando si determinano fatti nuovi nella vita concreta della società, anche al fine di evitare contenziosi senza fine che rendono i problemi patologici.

Responsabilità dell'autonomia degli atenei e programmazione seria dei corsi universitari, peraltro senza numero chiuso, sono elementi irrinunciabili per l'ordinato svolgimento dell'attività universitaria.

Valutiamo dunque favorevolmente l'esito del provvedimento dopo avere contribuito in Commissione a individuare la soluzione della vicenda che oggi arriva alla sua conclusione. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(DS-U)*. Signor Presidente, stiamo per licenziare un provvedimento che è all'attenzione del Parlamento da moltissimo tempo. Esso riguarda un numero molto limitato di studenti iscritti ad alcune facoltà mediche, in seguito a ordinanze di sospensione dei TAR, come è stato a lungo chiarito nella discussione generale. Sappiamo anche che le università non sempre hanno ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato. Si sono create dunque situazioni di incertezza e di disparità fra studenti appartenenti a università diverse.

È una situazione che è necessario sanare, certamente sapendo che si commette un'ingiustizia nei confronti di coloro che non hanno ritenuto di fare ricorso ai TAR e che hanno accettato il giudizio della commissione esaminatrice nelle valutazioni di accesso. Si aggiungerebbe però, ritengo, ingiustizia a ingiustizia se si impedisse a poche decine di studenti di proseguire nel corso degli studi che hanno scelto e per il quale hanno sostenuto esami.

Io sono stata colpita sinceramente da quanto ha sostenuto nella discussione generale la senatrice Alberti Casellati, la quale ritiene inaccettabile che situazioni di fatto diventino situazioni di diritto: certamente, ma perché la senatrice Alberti Casellati non ha detto queste stesse cose quando si è discusso di condono edilizio, di condono fiscale, di rientro dei capitali dall'estero? È strano che lo faccia ora per un provvedimento che riguarda poche decine di studenti.

Capisco anche le obiezioni di chi dice che, aumentando il numero degli studenti, si compromette il funzionamento dei laboratori e l'organizzazione delle facoltà: però, ripeto, il numero è davvero limitato.

Noi avremmo preferito un'altra soluzione, quella che è contenuta nell'emendamento 1.200, di cui è primo firmatario il senatore Modica, proposta che demandava all'autonomia universitaria la decisione e la responsabilità di regolare l'accesso. Quella proposta non è stata accolta e tuttavia noi consideriamo accettabile la proposta del relatore, che consente di sanare la posizione della metà dei ricorsisti e consente agli altri di restare all'interno dell'università.

Naturalmente anch'io auspico che sia l'ultima volta che si ricorre allo strumento legislativo per sanare situazioni del genere. Dunque, il nostro voto è favorevole.

GRILLOTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza Nazionale, pur sapendo che la soluzione contenuta in questo provvedimento non è perfetta, voterà convintamente a favore, perché è evidente, in tutta questa vicenda, che la negligenza amministrativa dei vari enti coinvolti è stata di nocimento ai cittadini.

Dal momento che il Parlamento ha sancito il numero chiuso per l'accesso alle università, è inspiegabile che i tribunali amministrativi regionali abbiano sospeso gli effetti del blocco prevedendo che i ricorrenti sarebbero rimasti iscritti con riserva. Vi è stato poi l'intervento del Consiglio di Stato, e qui ad errore si è aggiunto errore: alcune università hanno avvisato gli interessati in tempo reale, altre hanno avvisato alcuni studenti e non altri, creando una situazione davvero indesiderabile.

Noi riteniamo che sia necessario porre fine a questo problema, confortati dal fatto che, secondo quanto emerso da una verifica effettuata, dal 2001 in poi (*Deo gratias!*) nessun tribunale amministrativo ha più concesso la sospensiva per quanti si trovassero fuori del numero chiuso, in osservanza della legge dello Stato.

La ragione per la quale votiamo a favore del provvedimento è che la negligenza amministrativa non può essere pagata dai cittadini. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Fasolino*).

PRESIDENTE. Saluto il rientro del senatore Grillotti e mi rallegro per la sua rinnovata partecipazione ai lavori dell'Assemblea.

FAVARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVARO (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia.

Questo provvedimento non si può dire che non sia stato discusso a lungo in Commissione. Abbiamo ricevuto dalla Camera un disegno di legge che presentava una soluzione rigida, che magari poteva sembrare la più giusta in quanto più aderente alla legge. Abbiamo però discusso a lungo, prendendo in considerazione casi estremamente diversi da studente a studente ma anche da università ad università.

Dall'audizione dei rettori delle università è emerso che alcune università hanno proceduto in maniera rigidissima dopo la sentenza del TAR, annunciando immediatamente agli studenti che le iscrizioni rimanevano sospese, altre non hanno assolutamente comunicato agli interessati tale sentenza, altre hanno continuato con le iscrizioni. Di fronte a questa situazione, è mutato sostanzialmente l'atteggiamento della Commissione, in maniera trasversale.

Noi proponiamo oggi una soluzione estremamente equilibrata (non oserei dire giusta, perché è difficile prevedere una soluzione giusta per tutti nel momento in cui le situazioni sono così diverse): proponiamo di chiudere definitivamente questa vicenda e sappiamo che ciò avverrà perché i TAR non potranno più emettere sentenze su tale argomento. Ripeto, è una situazione che deve essere chiusa e noi tentiamo di farlo con questa proposta estremamente equilibrata uscita dalla Commissione, che va nel senso di riconoscere un certo numero di esami che gli studenti hanno sostenuto.

Ci auguriamo che anche la Camera proceda velocemente all'approvazione di tale provvedimento, in quanto riteniamo che le lungaggini, in questo momento, siano la peggiore forma di ingiustizia per molti studenti che aspettano di vedere definita la loro situazione. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, su questo provvedimento, sul quale vi sono opinioni diverse, credo sia opportuno procedere con il voto elettronico.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nonostante la collega Soliani abbia espresso, come sempre, argomentazioni di buon senso, fortemente legate ai bisogni degli studenti e delle famiglie interessate, ritengo che debba essere sottoposto all'attenzione dell'Assemblea un dato di fatto.

Sono cinque-sei anni che il Parlamento afferma che è l'ultima volta che si adotta un provvedimento del genere, dopodiché la questione viene chiusa definitivamente. (*Applausi dei senatori Moro e Boldi*).

Così non è e lo stiamo dimostrando per l'ennesima volta. Mi sembra che un conto siano le posizioni di Rifondazione Comunista, che è coerentemente contro il numero programmato, altro conto sono le posizioni di coloro che credono nel numero programmato e poi ritengono che ci siano degli studenti che, pur bocciati in sede di esame, possono per vie legali accedere ugualmente alla Facoltà di medicina o di odontoiatria. (*Commenti del senatore Asciutti*).

Al prossimo concorso, ai prossimi esami per l'accesso alle facoltà di medicina e odontoiatria, alcuni di noi si facciano carico di rivolgere un appello pubblico a tutti gli studenti che intendono sostenere questo esame perché sappiano che, se adiscono le vie legali, tra qualche anno il Parlamento consentirà loro di accedere ugualmente, benché bocciati, a queste facoltà. Questo è l'unico modo in cui finalmente il Parlamento affronterà il tema in modo serio, non perché vi sono 100, 200, 1.000 o 1.500 studenti la cui posizione va sanata, ma perché viene rivoltato il principio del numero programmato, il quale o vale per tutti o non vale per nessuno.

Questa è la ragione per cui il mio voto sarà di astensione rispetto alla posizione assunta dal Gruppo della Margherita. (*Commenti del senatore Asciutti*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore D'Onofrio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2005, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 520.

Discussione del disegno di legge:

(2952) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2952.

Il relatore, senatore Mugnai, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, per accelerare i nostri lavori, consegno il mio intervento alla Presidenza affinché venga pubblicato negli atti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Coviello. Ne ha facoltà.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei solo dire che abbiamo lavorato in Commissione per migliorare questo provvedimento che, per la verità, fa ritornare alla nostra attenzione la procedura sullo stato di insolvenza delle imprese in crisi, in particolare della PARMALAT e della CIRIO.

Di questa linea avevamo già discusso ed erano emerse valutazioni contrastanti. Alla fine abbiamo varato il decreto nonostante le diverse opportunità e riflessioni avanzate dal nostro Gruppo, al punto che abbiamo presentato e votato un ordine del giorno per dare adeguata considerazione alle piccole e medie aziende, in particolare alle imprese di trasporto.

Questo decreto-legge, sveltendo ulteriormente la procedura, e quindi dando maggiore efficacia alla finalità del recupero di queste aziende, pur tenendo conto degli interessi dei creditori, assolve ad una funzione di preminente interesse pubblico, con finalità sociali, pur tenendo conto – ripeto – degli interessi dei creditori.

Per questo abbiamo lavorato insieme in Commissione apportando alcune modificazioni, e dobbiamo dare atto al relatore e al rappresentante del Governo di aver accettato alcune nostre importanti proposte di modifica.

Pertanto, pur permanendo ancora qualche perplessità riguardo al tipo di procedura e all'eventuale consenso che dovrebbe esprimere l'Unione

Europea su questo decreto circa quelli che potrebbero essere considerati incentivi impropri alle attività non collegate per evitare la concorrenza da parte delle imprese, noi esprimiamo un voto di astensione su questo provvedimento.

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare alla Presidenza una riflessione più dettagliata affinché rimanga agli atti di questa seduta.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Vicini. Ne ha facoltà.

VICINI (DS-U). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame ha l'obiettivo dichiarato di consentire un più rapido svolgimento delle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria che coinvolge le imprese in stato di insolvenza, ed in particolare la Parmalat.

A tal fine, vengono introdotte innovazioni rilevanti ai meccanismi della procedura di amministrazione straordinaria introdotti dal decreto-legge n. 347 del 23 dicembre 2003, nonché ad alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 116 del 27 gennaio 2004.

In particolare, si sottolineano sia le modifiche volte alla velocizzazione delle procedure di accertamento dello stato di insolvenza da parte del commissario straordinario, sia le misure di semplificazione delle procedure relative al concordato preventivo, tra cui si evidenziano quelle relative alla formazione dell'elenco dei creditori, dei termini di opposizione alla formazione di tali elenchi e quelle relative alle modalità di voto.

È un provvedimento definito da più parti utile e tempestivo, con obiettivi sostanzialmente condivisibili, cui la nostra parte politica ha contribuito con alcuni necessari aggiustamenti durante il dibattito nella 10ª Commissione del Senato.

La crisi Parmalat è stata finora affrontata dalle realtà istituzionali, dal Governo, dal Parlamento, dalle Regioni e dagli enti locali con grande spirito collaborativo. Soprattutto a livello locale si è evidenziato un atteggiamento collaborativo tra le istituzioni, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindacati delle banche locali per creare tutte le condizioni necessarie ad attenuare l'entità di una crisi così grave, sia economica, sia finanziaria. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore! Il senatore Vicini sta intervenendo in discussione generale. Ognuno è libero di uscire, ma non di disturbare.

VICINI (DS-U). È un argomento che credo interessi centinaia e centinaia di persone, di imprese e di creditori ed è uno degli argomenti che per quattro mesi hanno inondato la stampa locale e nazionale. Prego pertanto i colleghi di prestare un minimo di attenzione e di rispetto verso tale grande questione.

La strada dell'amministrazione straordinaria, pur con tutte le sue problematiche, si sta rivelando giusta; il commissario straordinario sta operando con l'obiettivo prioritario di conservare tutte le attività produttive e quindi di attenuare le ricadute negative sull'indotto, sull'economia e sui lavoratori.

I processi produttivi negli stabilimenti Parmalat del nostro Paese stanno proseguendo ed è estremamente positivo che il marchio conservi intatta la sua valenza di mercato, come confermano gli ultimi dati sull'andamento delle vendite che addirittura registrano punti di crescita. È una crisi, quindi, essenzialmente finanziaria, di dimensioni straordinarie ed eccezionali, che il commissario straordinario, con il supporto di tutti, sta cercando di governare per evitare ricadute sui processi produttivi.

Qualcosa in più dovrebbe essere fatto per fornire le necessarie rassicurazioni ai piccoli risparmiatori che hanno investito in obbligazioni Parmalat. A nostro giudizio, le norme predisposte in tal senso dal presente provvedimento non risolvono appieno le preoccupazioni sollevate dai piccoli risparmiatori, che temono di perdere tutto ciò che hanno investito.

Abbiamo proposto con un nostro emendamento la partecipazione in giusta misura dei piccoli risparmiatori ai vantaggi economici del concordato preventivo, qualora approvato dai creditori della Parmalat, e rimaniamo in attesa di un accoglimento dello stesso da parte del Governo.

Rimangono, inoltre, consistenti le nostre preoccupazioni per il territorio di Parma (e non solo) e per le aziende dell'indotto allargato, che comprende un numero consistente di aziende che hanno subito e continuano a subire gli effetti negativi di questa triste vicenda.

A tale riguardo, le misure predisposte finora dal Governo rimangono ampiamente insoddisfacenti. Le misure di sostegno predisposte riguardano soltanto un ristretto numero di aziende dell'autotrasporto e di aziende agricole dell'indotto Parmalat.

Da tali misure di sostegno, tuttavia, rimangono inopinatamente escluse le imprese dei servizi, le imprese artigiane fornitrici di beni, le imprese di logistica, di movimentazione merci, che allo stato attuale rischiano di chiudere e licenziare numerosi lavoratori. Anche in tal senso abbiamo proposto misure correttive, necessarie a salvaguardare tutte le imprese del territorio di Parma e delle altre parti d'Italia, nonché dell'indotto allargato, che non possono essere ignorate.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, sottolineo che il Gruppo dei Democratici di Sinistra non ostacolerà l'approvazione di questo importante provvedimento per senso di responsabilità e per inviare un segnale rassicurante nei confronti delle piccole imprese, dei piccoli risparmiatori e dei lavoratori del gruppo Parmalat. Allo stesso tempo, però, ancora una volta, invitiamo il Governo ad accogliere le proposte della nostra parte politica volte a dare una risposta soddisfacente ai quesiti rimasti aperti e purtroppo non affrontati dal provvedimento in discussione.

Dichiaro, inoltre, a titolo personale, che in ogni caso voterò a favore di questo provvedimento. (*Applausi della senatrice Soliani*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Signor Presidente, anche il Governo non intende replicare.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che:

a) i Fondi di garanzia richiamati all'articolo 6, comma 1, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2004, dispongano di risorse idonee a far fronte alla garanzia sussidiaria ivi prevista, tenuto anche conto della possibilità di graduare la garanzia fino al limite dell'85 per cento dei relativi importi;

b) il rispetto del limite di spesa di cui al precedente punto *a)* sia assicurato procedendo alle erogazioni a favore dei beneficiari solo una volta valutato l'ammontare delle richieste e sulla base delle risorse effettivamente disponibili».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.1 e 6.3 osservando, tuttavia, che l'estensione eccessiva della platea dei beneficiari delle garanzie sussidiarie richiamate all'articolo 6, comma 1, rischia di comprometterne l'applicazione, nonché nel presupposto che:

a) i Fondi di garanzia richiamati all'articolo 6, comma 1, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2004, dispongano di risorse idonee a far fronte alla garanzia sussidiaria ivi prevista, tenuto anche conto della possibilità di graduare la garanzia fino al limite dell'85 per cento dei relativi importi;

b) il rispetto del limite di spesa di cui al precedente punto *a)* sia assicurato procedendo alle erogazioni a favore dei beneficiari solo una volta valutato l'ammontare delle richieste e sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Esprime, altresì, parere non ostativo sui rimanenti emendamenti, ad eccezione della proposta 6.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che s'intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, con riferimento all'ordine del giorno G1, formulo un invito al ritiro in quanto esso è pleonastico.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il parere del Governo sull'ordine del giorno G1 è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Chiusoli, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore?

CHIUSOLI (*DS-U*). Sì, signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MUGNAI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100 (testo corretto), mentre il parere è contrario sull'emendamento 1.100/1.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100/1, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che s'intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.2, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 2.100/1 e 2.3.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100/1, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, da intendersi illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.6, 3.7, 3.1, 3.2, 3.9, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.100.

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.8 e 3.10.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, da intendersi illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.

Il parere è contrario sugli emendamenti 4.5 e 4.0.3/1.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3/1, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 del decreto-legge, da intendersi illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 5.0.2 esprimo parere favorevole.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, da intendersi illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MUGNAI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Iervolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Iervolino.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.6, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.7, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.8, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANONI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita in Commissione ha già offerto un contributo al provvedimento in termini di proposte che sono state parzialmente accolte.

Sebbene il Governo abbia deciso di intervenire su una materia di portata generale con un decreto-legge, che non è probabilmente lo strumento più adatto, il provvedimento ha tuttavia due pregi: la considerazione specifica della tutela degli interessi dei piccoli risparmiatori e l'estensione delle agevolazioni, già previste in un provvedimento di modifica della cosiddetta Prodi-*bis*, a favore degli autotrasportatori.

Questo duplice intervento modifica i precedenti strumenti legislativi che non costituiscono ancora una materia organica. Sappiamo che sulla materia dell'insolvenza di grandi imprese (quelle con almeno 1.000 dipendenti e debiti per circa un miliardo di euro, cioè circa 2.000 miliardi di vecchie lire), alla Camera dei deputati è ancora in corso di trattazione un provvedimento che tarda purtroppo ad essere licenziato.

Questa materia dovrebbe essere inquadrata in un contesto di politica economica e industriale più coerente, senza ricorrere di volta in volta allo strumento del decreto-legge, al fine di offrire maggiore copertura e maggiori certezze a tutti i soggetti interessati.

L'intervento che si prefigge il decreto-legge, dare soddisfazione ai diritti patrimoniali vantati dai creditori, è meritevole di essere non ostacolato da parte nostra. Concludo, ricordando che esistono, e debbono essere a nostro avviso tutelati, anche gli interessi delle piccole imprese, soprattutto artigiane, che rischiano di essere escluse da procedure che vanno nella direzione di alleviare le sofferenze delle parti più deboli.

Per queste ragioni, il Gruppo della Margherita si asterrà. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CHIUSOLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIUSOLI (*DS-U*). Signor Presidente, quando alcuni mesi orsono discutemmo il precedente decreto-legge sulla materia, i Democratici di Sinistra espressero un voto di astensione; lo confermiamo in questa occasione, dando atto al Governo di aver recepito diverse raccomandazioni che nella precedente vicenda avevamo formulato con precisione.

Avevamo detto che si sarebbe potuto fare di più e di meglio rispetto a diverse questioni: ad esempio, la tutela delle imprese dell'indotto e delle forniture, la composizione del comitato di sorveglianza, la separazione dei ruoli fra magistratura, commissari e potere politico.

Questo decreto-legge prova che avevamo ragione; si è cercato di rimediare e l'impianto e le intenzioni del provvedimento sono condivisibili. Diamo atto alla maggioranza e al Governo di aver accolto alcune nostre significative proposte. Il grande numero di emendamenti della Commissione sono la prova di questa produttiva collaborazione.

Restano, in alcune parti del provvedimento, una serie di buone intenzioni la cui realizzazione è affidata all'intelligenza e al buon senso di chi dovrà applicare la norma, in alcune parti – per la verità – assai fumosa, forse volutamente fumosa. In ogni caso, l'azione dei commissari straordinari potrà trarne benefici in termini di rapidità, di efficacia e di aumentate opzioni di lavoro, soprattutto nei confronti degli istituti di credito.

Sul versante della tutela dei risparmiatori vi è un importante passo in avanti con la previsione dell'obbligo di tenere conto della posizione dei piccoli risparmiatori e degli obbligazionisti in genere e con la diffusione del programma di ristrutturazione. Rilevo qui con favore l'introduzione della norma e sottolineo come si aumentino le responsabilità che gravano in capo al Ministero delle attività produttive riguardo alla tutela degli interessi dei risparmiatori. Sono lieto che ci si sia assunti queste responsabilità.

Certo, si prosegue anche in questo caso con quella riforma strisciante del diritto fallimentare che organicamente non si riesce ancora a smuovere. Per contro, all'attivo del provvedimento possiamo mettere la maggiore chiarezza dei requisiti per la nomina del commissario straordinario e le relative incompatibilità e le misure – seppure limitate – che riguardano le controllate o partecipate delle imprese di autotrasporto e i relativi pagamenti.

Resta irrisolta la questione – che ammettiamo essere molto spinosa – del comitato dei creditori, organismo per il quale è sempre impossibile trovare una concreta modalità di rappresentanza delle diverse tipologie di creditori e resta aperta la questione del rapporto fra comitato dei creditori e comitato di sorveglianza.

Siamo quindi di fronte ad un provvedimento che risponde ad una logica di emergenza che cerca di risolvere, spesso riuscendovi, quei problemi che tale emergenza rende evidenti; ma non è, e forse non voleva nemmeno essere, uno strumento complesso in materia fallimentare.

Per questo confermo la nostra astensione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza».

È approvato.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

(2195) Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge n. 2195, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 26 maggio hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finale.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B)

Collegli, sospendo brevemente la seduta, dopodiché riprenderemo i nostri lavori passando all'esame del disegno di legge sulla prevenzione del gozzo endemico, che da diverso tempo attende di essere approvato, e successivamente, se ci riusciremo, del disegno di legge costituzionale relativo alle disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

(La seduta, sospesa alle ore 18,37, è ripresa alle ore 18,56)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1690) Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica

(1288) CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1690

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1288.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 aprile scorso si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do pertanto lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1690.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PONTONE, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.200, 3.101, 4.100 e 5.100 sono stati ritirati.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.201, 4.200 e 5.0.1.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento 2.100, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.101 sono stati ritirati. Metto ai voti l'emendamento 3.201, presentato dal relatore Sanza-rello.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal relatore Sanza-relo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Crinò.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CARRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto affinché sia allegato agli atti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CRINÒ (Misto-NPSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRINÒ (Misto-NPSI). Signor Presidente, anch'io rinuncio ad intervenire e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto agli Uffici affinché sia allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TATÒ (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Signor Presidente, il disegno di legge n. 1690 è un provvedimento di larga portata poiché interessa buona parte della popolazione italiana, se si pensa che il gozzo endemico è frequentemente riscontrabile non solo tra le popolazioni dell'arco alpino, della dorsale appenninica e delle zone subalpine e subappenniniche, ma – a differenza di quanto si è pensato fino a qualche lustro fa – è presente anche nelle aree non montane e pure in zone marine. Si calcola, infatti, che il numero delle persone affette da questa patologia è compreso tra i cinque ed i sei milioni.

Per brevità di tempo, nell'esprimere un parere complessivamente favorevole a questo disegno di legge, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento, riguardante questa patologia e soprattutto i suoi effetti.

PRESIDENTE. Autorizzo in tal senso il senatore Tatò, che so aver seguito la vicenda con attenzione.

DI GIROLAMO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (DS-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra sul disegno di legge in esame e consegno agli atti la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

SALZANO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALZANO (UDC). Signor Presidente, anche il Gruppo UDC annuncia, come aveva già fatto in precedenza, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1690 nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1288.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1094-B) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1094-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 20 aprile scorso hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do pertanto lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

La Presidenza dichiara altresì improponibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non correlati con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 3.101, presentato dal senatore Borea, e 3.103, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, desidero ricordare che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato e dalla Camera, è largamente atteso dalle Regioni, per le quali rappresenta un atto opportuno e necessario per l'elaborazione delle loro leggi elettorali e dei loro statuti.

A mio parere, si rende pertanto opportuna un'approvazione immediata e tempestiva di questo provvedimento e a tal fine preannuncio che formulerò un invito al ritiro su tutti gli emendamenti presentati. Diversamente mi troverei nella necessità di esprimere parere contrario sugli stessi.

Invito pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102, altrimenti, come ho detto, il parere su di essi è contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo formula anch'esso un invito al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 1, diversamente esprime su di essi parere contrario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 si intendono ritirati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, sempre con la medesima formula, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito al ritiro testé formulato?

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 2.100 e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai senatori Mancino e Battisti, identico agli emendamenti 2.101, presentato dal senatore Passi-

gli, 2.102, presentato dal senatore Villone, e 2.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Come per i precedenti articoli, formulo l'invito al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 3, sui quali, altrimenti, il parere è contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.101 e 3.103 sono improponibili, mentre l'emendamento 3.102 s'intende ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,30).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1094-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Villone, fino alle parole «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.100 e gli emendamenti 3.105 e 3.106.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G3.100.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G3.100 riguarda il medesimo argomento proposto con un emendamento già dichiarato improponibile. Invito dunque il presentatore a ritirarlo; in caso diverso, mi rimetto al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'ordine del giorno è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente invito i presentatori a ritirare gli emendamenti presentati all'articolo; diversamente, esprimo parere contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 4.100 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, Rifondazione Comunista parte da una posizione diversa da quella di altri colleghi del centro-sinistra perché il concetto di federalismo e di decentramento e le conseguenti modifiche apportate al Titolo V della Costituzione non sono stati da noi condivisi.

Pensiamo che gli effetti siano visibili anche osservando il disegno di legge al nostro esame, che avrebbe potuto definire principi validi per tutte le Regioni e in tal modo porre rimedio al rischio, già in atto, nella definizione degli Statuti, Regione per Regione, di incongruenze, di contraddizioni e di situazioni diverse per cittadini dello stesso Paese su materie così delicate che hanno a che fare con la democrazia, con la rappresentanza e i governi regionali.

Se questi principi fossero stati previsti, avremmo potuto stabilire criteri più o meno univoci e fissare elementi comuni per quanto concerne incompatibilità, ineleggibilità, conflitto di interessi e sistema elettorale.

Non solo tutto ciò oggi non avviene, ma rimane assolutamente vaga e generica la definizione di conflitto di interessi; si fissano addirittura ulteriori elementi di discrezionalità – questo non era assolutamente dovuto, a nostro avviso, né tantomeno richiesto – laddove si suggerisce la possibilità di differenziare le varie discipline dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità del presidente, dei componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali. Non solo, quindi, non si introducono norme certe, né una griglia di riferimento certa, ma addirittura si introducono altri elementi di discrezionalità.

Su una questione di grande rilevanza, che attiene le garanzie minime delle opposizioni, Rifondazione Comunista ha proposto un comitato paritario che vagliasse e decidesse sulle cause di incompatibilità e di ineleggibilità; a tale riguardo, invece, si è previsto che siano, anche in questo caso, i consigli regionali a decidere e cioè, di fatto, le maggioranze che si vanno a determinare nelle diverse situazioni.

Tale principio di maggioranza vige nel testo di questo disegno di legge anche là dove si affrontano la questione dei sistemi elettorali e quella della stabilità – da nessuno negata – e ci si rifiuta di introdurre un altro principio di grande rilevanza, qual è quello della rappresentanza.

Tutto ciò ci fa dire che non solo esiste una contrarietà di fondo, ma anche che in considerazione del lavoro che poteva essere svolto per una legge così importante addirittura si propongono degli elementi che noi

consideriamo per molti versi peggiorativi. Gli aspetti che tuttavia hanno migliorato il testo non sono comunque, per noi, tali da modificare il giudizio complessivo.

Per queste ragioni, annuncio il voto contrario sul disegno di legge in esame dei senatori di Rifondazione Comunista.

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega Padana a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Colleghi, sulla base degli accordi intervenuti tra i Gruppi, concludiamo qui i nostri lavori.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ad integrazione del calendario dei lavori comunicato precedentemente, nella seduta antimeridiana di domani, verrà esaminato il disegno di legge n. 2956: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici».

Il termine per la presentazione degli emendamenti a tale provvedimento è fissato alle ore 20,30.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e una interrogazione con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 17 giugno 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validità delle cer-

tificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici (2956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Avvio discussioni generali:

1. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

2. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574) (*Relazione orale*).

3. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942) (*Relazione orale*).

4. Mozione 1-00263, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, del Regolamento, sul ripudio della guerra nella Costituzione europea.

5. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,35).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera, nella quale ricomprendere il personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente alle qualifiche funzionali dalla settima alla nona e alle qualifiche dirigenziali, limitatamente ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso, nonché il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;

b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;

c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio

2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali;

e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;

f) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;

g) previsione dell'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilità;

h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

EMENDAMENTO 1.103

1.103

FASSONE, CALVI, MARITATI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali» *con le parole:* «previsione di una specifica

contrattazione collettiva fra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) e una delegazione delle organizzazioni sindacali».

Consequentemente sopprimere il comma 5 dell'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001 (2842)

ORDINE DEL GIORNO

G1

MARTONE, DE ZULUETA, PAGLIARULO, BONFIETTI, MALABARBA

Approvato

Il Senato,

in riferimento al disegno di legge S2812 relativo alla ratifica dell'accordo bilaterale per la promozione e protezione degli investimenti privati tra Italia ed Ecuador,

considerato che,

il gruppo Eni è presente in Ecuador da più di dieci anni, con concessioni petrolifere nelle regioni amazzoniche e attraverso la propria partecipazione al consorzio che ha costruito l'Oleoducto de crudos pesados (Ocp);

come hanno rivelato alcune inchieste giornalistiche e come hanno denunciato alcune organizzazioni della società civile ecuadoriana, tra cui la Confederazione delle nazioni indigene dell'Ecuador (Conaie) la condotta dell'Eni non è sempre stata rispettosa dei diritti umani e sociali delle comunità locali, nonché delle stesse linee guida aziendali del gruppo in particolare, nella provincia di Pastaza;

tali denunce possono arrecare un danno economico e d'immagine che, vista la natura pubblico-privata del gruppo Eni si riverbererebbe sul governo italiano;

analoghe, ancorché più gravi violazioni commesse dalla compagnia petrolifera statunitense Chevron-Texaco hanno comportato un procedimento legale, tuttora in corso, sollevato dalle organizzazioni indigene ecuadoriane, per un risarcimento di danno ambientale nell'ordine di di-

versi milioni di dollari, con grave danno anche d'immagine per la compagnia nordamericana;

il governo dell'Ecuador ha in programma, da diversi anni, una nuova serie di concessioni petrolifere nella regione amazzonica, alla quale presumibilmente l'Eni è interessata a partecipare,

impegna il Governo a:

verificare con i vertici del gruppo Eni che, tanto per le attività già in essere, quanto per quelle previste in futuro, il gruppo si impegni ad assicurare il massimo rispetto dei diritti dei popoli indigeni, e degli standard più alti dal punto di vista ambientale, garantendo l'integrità degli ecosistemi dai quali tali popoli traggono le loro principali fonti di sostentamento e il recupero di quelli eventualmente danneggiati da pratiche indiscriminate;

adoperarsi affinché le società del gruppo Eni recepiscano nelle loro attività in Ecuador e nel resto del mondo, le indicazioni contenute nelle Norme delle Nazioni Unite sulla responsabilità delle imprese transnazionali in tema di protezione e promozione dei diritti umani e le raccomandazioni contenute nel rapporto commissionato dalla Banca Mondiale sulle industrie estrattive (Extractive Industries Review).

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999 (2843)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Emendamento stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003 (2844)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 (2796)

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Art. 2.

Approvato*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.550.330 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000 (2880)

ARTICOLI 1, 2 E 3

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (2883)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Approvato

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002 (2913)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 13.220 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005)

ARTICOLO 1 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con un emendamento

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001 ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

EMENDAMENTI

1.200

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – 1. Le università sono autorizzate, in via eccezionale, ad adottare, su istanza degli interessati, con oneri a carico del proprio bilancio, appositi motivati provvedimenti che consentono la regolare iscrizione per gli anni accademici 2000-2001 e seguenti a quegli studenti che, rimasti esclusi dall'immatricolazione per l'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario e di laurea ad accesso programmato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, siano stati successivamente iscritti con riserva, anche per periodi limitati, in virtù di ordinanze di sospensione degli atti preclusivi all'iscrizione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ciascuna università, nell'esercizio della propria autonomia, assume i provvedimenti di cui al comma 1, motivandoli sulla base di criteri di equità di trattamento tra gli studenti e di interesse e capacità dei medesimi studenti, valutati dai competenti organi accademici in termini di esami di

profitto superati e di crediti formativi universitari maturati entro il 31 maggio 2003.

3. Il termine per la presentazione delle istanze degli interessati è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte delle università è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 che fossero stati beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 di provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 ove abbiano maturato i requisiti previsti per il corso di studio cui sono stati regolarmente iscritti, ovvero per quello che hanno frequentato.

6. Agli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 è consentito, per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, il ritardo della ferma di leva per motivi di studio».

1.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali gli organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai predetti corsi.

1-*bis*. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1».

1.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono considerati regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario o di laurea per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 gli studenti che, a seguito di ricorso avverso gli atti preclusivi delle

iscrizioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, siano stati iscritti con riserva ai corrispondenti corsi di diploma universitario o di laurea, e conseguentemente sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami eventualmente sostenuti e i relativi crediti formativi maturati».

1.100

COSTA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «abbiano oemesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea», *aggiungere le seguenti:* «per l'anno accademico 2000-2001,».

1.101

COSTA

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001».

1.102

BOLDI, ALBERTI CASELLATI, IZZO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001, ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003» *con le seguenti:* «al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea, non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264,».

1.103

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI

Id. em. 1.102

*Al comma 1, sostituire le parole da: «del relativo corso» fino a: «del-
l'anno accademico 2002-2003» con le seguenti: «di altro corso di diploma
universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264».*

1.104

BERGAMO

Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «del relativo corso» con le seguenti:
«di altro corso».*

1.105

BERGAMO

Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «o di laurea, a condizione che essi
abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno ac-
cademico 2000-2001 ovvero più di due esami entro la sessione estiva del-
l'anno accademico 2002-2003» con le seguenti: «o di altro corso di laurea
non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2
agosto 1999, n. 264».*

1.106

MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI

Improcedibile

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «a condizione che» fino a:
«2002-2003».*

1.107

PASSIGLI

Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «almeno un esame» con le seguenti:
«almeno due esami» e le parole: «più di due esami» con le altre: «più di
quattro esami».*

1.600

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001» con le altre: «entro il 31 luglio 2001»; sostituire le parole: «entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003» con le altre: «entro il 31 luglio 2003».

1.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli studenti di cui al comma 1 che nelle graduatorie per l'anno accademico 2001-2002 risultino in posizione utile per l'ammissione ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultino iscritti nell'anno accademico 2000-2001 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzata l'utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta, in favore degli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo nelle graduatorie di merito. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2002».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Gli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Gli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis»; al comma 3, sostituire le parole: «Agli studenti di cui al comma 1» con le seguenti: «Agli studenti di cui ai commi 1 e 1-bis».

1.108

BERGAMO

Improcedibile

Al comma 2, dopo le parole: «continuano a fruire» sostituire le parole: «delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico» con le seguenti: «di tali provvidenze».

1.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952)
(V. nuovo titolo)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n.119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza (2952) (Nuovo titolo)

ORDINE DEL GIORNO

G1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni correttive ed integrative alle disposizioni sul concordato preventivo di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 del 2004;

i nuovi criteri di approvazione del concordato stabiliscono che lo stesso è approvato qualora riporti il voto favorevole «dei creditori che rap-

presentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto». Essi sostituiscono la precedente formulazione che, al contrario, sottoponeva l'approvazione del concordato al voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi;

la nuova formulazione potrebbe, comunque, condurre ad una interpretazione equivalente alla precedente formulazione, ove si voglia leggere nell'espressione «maggioranza dei crediti», non un riferimento al numero degli stessi, ma al loro importo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dettare, con apposito strumento normativo, un'interpretazione della suddetta norma in base alla quale il concordato preventivo risulta approvato qualora sia riportato il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza numerica dei crediti ammessi al voto.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Programmi per le imprese del gruppo)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a

norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.».

EMENDAMENTI

1.100/1

COVIELLO, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Al capoverso 1-bis), sopprimere la lettera c).

1.100 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. (*Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo*). - 1.All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, le parole: "Il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario", e le parole: "al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1";

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Programma di ristrutturazione)

1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo» sono inserite le seguenti: «, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.».

EMENDAMENTI

2.100/1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, COVIELLO

Respinto

Al capoverso 0a), alle parole: «la parola cinque» premettere le seguenti: «dopo la parola: "Il tribunale" sono inserite le seguenti: "accertata la presenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;"».

2.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

«0a) al comma 1, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quindici"; le parole: "sentito il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili";

00a) al comma 1-bis, le parole: "Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1;"».

2.3

VICINI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in amministrazione straordinaria» aggiungere le seguenti: «ai quali dovrà essere garantita una partecipazione in giusta misura ai vantaggi economici del medesimo concorrente».

2.101

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis) sostituire le parole: «senza ritardo» con la seguente: «tempestivamente».

2.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4, le parole: "su richiesta del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il commissario";».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Concordato)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei;»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali» sono sostituite dalle seguenti: «o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria» e le parole: «o ad alcune categorie di essi» sono sostituite dalle seguenti: «o a società da questi partecipate»;

c) al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato.»;

e) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.»;

f) il comma 3 è soppresso;

g) al comma 4 le parole: «definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite» sono soppresse;

h) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione.»;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al presente comma. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre opposizione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data

di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma.»;

l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6.»;

m) al comma 8, primo periodo, le parole: «della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto»; nel secondo periodo le parole: «della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima» sono sostituite dalle seguenti: «dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima»; nel quarto periodo, le parole: «si ritengono consenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato»; il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;

n) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.»;

o) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza

può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva. La compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori.»;

p) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera *a*), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.».

EMENDAMENTI

3.6

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «e le parole» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e dopo le parole: "o ad alcune categorie di essi" sono inserite le seguenti: "nonché a società da questi partecipate"».

3.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso c-bis), dopo le parole: «o società da questi partecipate» inserire le seguenti: «o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato».

3.8

CHIUSOLI, COVIELLO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «Da tale autonomia» fino a: «cui la proposta di concordato si riferisce» con le seguenti: «Se nella stessa classe vengono inseriti creditori di società diverse, è legittimo un loro trattamento differenziato in ragione delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce».

3.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera i), capoverso 6, nel primo periodo, dopo le parole: «dei relativi importi e delle cause di prelazione», aggiungere le seguenti: «; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari.».

3.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera i), capoverso 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7».

3.9

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera i), capoverso 6, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» e, al sesto periodo, sostituire le parole: «I termini per proporre opposizione» con le seguenti: «I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione».

3.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera l), capoverso 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto».

3.10

CHIUSOLI, COVIELLO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Respinto

Al comma 1, lettera m), ovunque ricorrano, dopo le parole: «che rappresentino la maggioranza» aggiungere la seguente: «numerica».

3.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera m), sostituire il terzo periodo con il seguente: «nel quarto periodo, dopo le parole: "I creditori che non fanno pervenire il proprio voto", sono inserite le seguenti: "o che non si legittimano al voto" e le parole: "si ritengono consenzienti" sono sostituite dalle seguenti: "si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato"»;

3.5

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera n), capoverso 9, nel secondo periodo, sostituire le parole: «la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8», con le seguenti: «la maggioranza di cui al comma 8».

3.100

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Approvato

Al comma 1, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «La compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Accertamento del passivo)

1. L'articolo 4-ter del decreto n. 347 è sostituito dal seguente:

«Art 4-ter. *-(Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.*

2. Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato.».

EMENDAMENTI

4.5

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, VICINI

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma dell'articolo 4-ter.

4.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, sostituire le parole: «Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato», con le seguenti: «Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario"».

4.0.3/1

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, COVIELLO

Respinto

All'articolo 4-bis, sopprimere la lettera a).

4.0.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: "Il Ministro delle attività produttive", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle attività produttive"»;

b) nel comma 2, le parole: "al Ministro delle attività produttive", sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero delle attività produttive"».

4.0.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso" sono sostituite dalle seguenti: "anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento"».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Commissario straordinario)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere

nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto n. 347 le parole: "dall'articolo 49" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 49 e 91".

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Misure per le imprese di autotrasporto)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39» sono inserite le seguenti: «o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate,»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione

straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo».

EMENDAMENTI

6.1

IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«aa) al comma 1 dopo le parole: "imprese di autotrasporto" inserire le seguenti: "o di logistica, ed alle piccole imprese, comprese quelle artigiane"».

6.4

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0.a) Al comma 1, dopo le parole: "imprese di autotrasporto" sono aggiunte le seguenti: "iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi, alle imprese agricole, alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni, alle imprese di logistica, di movimentazione merci e di servizi, e".»

Conseguentemente, all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis) Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento».

6.5

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a-bis) dopo le parole: "dalle imprese di autotrasporto" sono aggiunte le seguenti: "dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, dalle imprese agricole, dalle imprese di logistica, di movimentazione merci e di servizi";

b) la parola: "sussidiaria" è sostituita dalle seguenti: "diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,";

c) le parole: "dell'85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis) Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento».

6.3

IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2 alle parole: "imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese," sostituire le seguenti: "imprese di autotrasporto o di logistica, ed alle piccole imprese, comprese quelle artigiane"».

6.2

IERVOLINO

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2 alle parole: "dopo le parole 'garanzia sussidiaria'", aggiungere le seguenti: "a titolo gratuito"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.6

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi)

1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 602.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal fine, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.0.7

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali)

1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni. A tal fine, l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.0.8

VICINI, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Variazioni dell'imponibile)

1. Le imprese di autotrasporto, nonché quelle di movimentazione merci e servizi, possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

**Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire (2195)**

C1

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 3, comma 1, lettera c) (nelle parti come modificate dagli emendamenti 3.115 e 3.153), sostituire le parole: "non minore al 100 per cento delle somme e del " con le seguenti: "pari alle somme e al".

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre
patologie da carenza iodica (1690)**

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Campo di applicazione)

1. La presente legge definisce, ai fini della iodoprofilassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio desti-

nato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

Art. 2.

Approvato

(Definizioni)

1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1997, n. 106.

2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562.

EMENDAMENTO

2.100

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per sale alimentare naturale integrale si intende il sale ottenuto per evaporazione spontanea dell'acqua di mare, non sottoposto ad alcun processo di trasformazione, senza aggiunta di additivi e/o antiagglomeranti e con contenuto di iodio naturale non inferiore al 15 per cento di quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562».

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Sale destinato al consumo diretto)

1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimen-

tare comune; quest'ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunità, è messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare è apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodiofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

EMENDAMENTI

3.100

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «arricchito con iodio» aggiungere le seguenti: «o di sale alimentare naturale integrale».

3.200

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la parola: «solo».

3.101

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o il sale alimentare naturale integrale».

3.201

IL RELATORE SANZARELLO

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Approvato con un emendamento

*(Sale impiegato come ingrediente nella preparazione
e nella conservazione dei prodotti alimentari)*

1. È consentito l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

EMENDAMENTI

4.200

IL RELATORE SANZARELLO

Approvato

*Al comma 1, dopo le parole: «è consentito» aggiungere la seguente:
«anche».*

4.100

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

*Al comma 1, dopo le parole: «arricchito con iodio» inserire le seguenti:
«e del sale alimentare naturale integrale».*

*Conseguentemente sostituire le parole: «quale ingrediente» con le altre:
«quali ingredienti».*

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 5.

Approvato

(Etichettatura)

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Mi-

nistro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

EMENDAMENTO

5.100

IL RELATORE SANZARELLO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «arricchito con iodio», inserire le seguenti: «e del sale alimentare naturale integrale».

Conseguentemente, sostituire la parola: «destinato» con l'altra: «destinati», le parole: «tale tipo» con le altre: «tali tipi», la parola: «ingrediente» con l'altra: «ingredienti».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

CRINÒ

Approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Pubblicità)

1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicità caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute può concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e più completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio».

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 6.

Approvato

(Abrogazioni)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione (1094-B)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

EMENDAMENTI

1.100

PASSIGLI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato».

1.101TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Ritirato**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato».

1.102TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Ritirato**

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali sono disciplinati anche dalla legge dello Stato».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

EMENDAMENTI

2.100

MANCINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.101

PASSIGLI

Id. em. 2.100

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.102

VILLONE

Id. em. 2.100

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 2.100

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che

determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

EMENDAMENTI

3.101

BOREA

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità tra la carica di Presidente, componente della Giunta regionale o consigliere regionale da un lato e la carica o la funzione di amministratore nelle fondazioni costituite ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, laddove tali fondazioni abbiano la sede od il centro principale della loro attività nel territorio della Regione. Tale causa di incompatibilità cessa quando tali fondazioni, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, rimarranno titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorreranno al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo».

3.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sopprimere il punto n. 2).

3.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Improponibile

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «dall'accertamento»
fino a: «trenta» con le seguenti: «non superiore a novanta».*

3.100

VILLONE

**Le parole da: «Al comma 1» a: «segunte» respinte; seconda parte
preclusa**

*Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «trenta» con la seguente:
«novanta».*

3.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

*Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «trenta» con la seguente:
«novanta».*

3.106

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

*Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «trenta» con la seguente:
«sessanta».*

ORDINE DEL GIORNO**G3.100**

BOREA

Decaduto

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1094-B;

impegna il Governo

ad operare affinché, nell'individuare le «altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva», le regioni includano tra le incompatibilità dei consiglieri regionali la carica o la funzione di amministratore nelle fondazioni costituite ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, laddove tali fondazioni abbiano la sede od il centro principale della loro attività nel territorio della Regione, fino a quando tali fondazioni, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, rimarranno titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorreranno al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

EMENDAMENTI

4.100

VILLONE

Decaduto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «comunque non superiori a novanta giorni».

4.101TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centoventi».

4.102TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione della eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dalla Camera dei deputati

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Allegato B

Relazione orale del senatore Mugnai sul disegno di legge n. 2952

Il disegno di legge in esame prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2004, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza. Si tratta di un provvedimento volto ad apportare alcuni ulteriori correttivi al cosiddetto «decreto Marzano» per l'accelerazione e la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese in crisi, con l'obiettivo di rendere ancora più incisive le misure a tutela dei risparmiatori, consentendo la rapida definizione delle procedure di concordato al fine di salvaguardare, al contempo, i complessi produttivi ed i livelli di occupazione.

In particolare, il decreto-legge in esame si compone di sette articoli, dei quali l'articolo 1 introduce un comma *3-bis* al precedente articolo 3 decreto-legge n. 347 del 2004, prevedendo la possibilità che la procedura delle imprese collegate sia condotta sulla base di un autonomo programma, al fine di tener conto in modo più flessibile del reale livello di interrelazione sul piano funzionale e produttivo dell'impresa collegata rispetto all'impresa madre.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al precedente «decreto Marzano», chiarendo che il programma di ristrutturazione deve specificamente tener conto della posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche che avevano investito in obbligazioni emerse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Viene inoltre disciplinato il regime di pubblicità della relazione e del programma del commissario e le modalità procedurali da adottare in caso di mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione viene autorizzato – in via derogatoria – la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.

L'articolo 3 modifica alcuni aspetti del decreto-legge n. 347 in materia di concordato, precisando che la divisione in classi dei creditori deve tener conto della diversa posizione giuridica dei crediti. Vengono inoltre precisate le modalità tecniche della proposta concordataria, i requisiti della figura dell'assuntore, nonché i criteri di formazione delle clausole creditorie che potranno essere articolate al loro interno a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce. Oltre ad alcune disposizioni di semplificazione, vengono altresì precisati i criteri di formazione dello stato passivo e degli elenchi dei creditori, attraverso l'introduzione di una disciplina unitaria. L'elenco dei crediti in tal modo formato dal giudice viene dichiarato esecutivo e fa stato, quale stato passivo della procedura, essendo soggetto al regime di impugnazione previsto dalla legge fallimentare.

Il decreto-legge in esame disciplina inoltre in modo più dettagliato i criteri di computo delle maggioranze in sede di voto sul concordato, nonché la fase dell'approvazione del concordato medesimo, sempre al fine di adeguare la vigente disciplina alle esigenze di celerità e flessibilità, ferma restando la salvaguardia delle posizioni dei creditori. La sentenza che approva il concordato diviene esecutiva anche in pendenza di impugnazioni.

L'articolo 4 integra la normativa vigente in materia di accertamento del passivo, adeguandola ai nuovi principi, mentre l'articolo 5 integra la disciplina relativa alla figura del commissario straordinario, definendo le ipotesi di incompatibilità con l'ufficio.

L'articolo 6 reca alcune misure per le imprese di autotrasporto e modifica la disciplina prevista nel decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77), allineando le disposizioni ivi previste in favore delle imprese di autotrasporto, fornitrici di imprese in amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge n. 347 del 2003, alle disposizioni che, all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 16 del 2004, sono dettate in favore della categoria degli imprenditori agricoli.

Nel corso dell'esame in Commissione – che si è svolto in un clima molto collaborativo – sono stati accolti taluni emendamenti, alcuni dei quali proposti dai senatori dell'opposizione, che – se approvati dall'Assemblea – contribuiranno ulteriormente a migliorare l'efficacia dell'insieme degli strumenti di intervento nei casi di insolvenza dei grandi gruppi industriali. In particolare, agli articoli 1 e 2, le proposte di modifica mirano a precisare in modo più concreto il ruolo del commissario straordinario e degli organi giuridici nelle diverse fasi della procedura.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, la Commissione ha ritenuto di disattendere il parere contrario reso dalla Commissione giustizia, attese le diverse finalità perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria rispetto alle ordinarie procedure concorsuali.

Quelle agli articoli 3, 4 e 5 sono volte a migliorare i meccanismi del concordato soprattutto in relazione alle ipotesi di continuazione dell'esercizio di impresa.

Per quanto riguarda l'articolo 6, la Commissione ha ritenuto di non apportare modifiche al testo contenuto nel decreto-legge, in considerazione del fatto che gli emendamenti presentati, pur essendo in larga misura condivisibili nel merito, determinano un incremento degli oneri finanziari, la copertura dei quali è prevista secondo modalità che non appaiono idonee.

È importante precisare che in Commissione il rappresentante del Governo ha ricordato che sulla materia trattata dal decreto-legge sono stati adottati più provvedimenti legislativi che hanno riguardato diversi aspetti della disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza ed ha prospettato l'esigenza di giungere ad una normativa di raccordo che possa consentire di considerare in modo unitario le situazioni particolari proprie di ciascuna procedura. Su tale questione, del resto, il Governo aveva ac-

colto specifici ordini del giorno presentati da diversi Gruppi in sede di esame del decreto-legge n. 347.

È stato valutato che il disegno di legge di conversione di un provvedimento di urgenza non fosse la sede più idonea per affrontare il problema, anche perché, con ogni probabilità, si dovrebbe intervenire attraverso una delega legislativa.

È auspicabile, tuttavia, che al più presto siano assunte iniziative a ciò finalizzate, tenendo conto che anche su tale aspetto sembra possibile addivenire ad un'ampia convergenza e ad un esame sollecito.

Sen. MUGNAI

Integrazione all'intervento del senatore Coviello nella discussione generale del disegno di legge n. 2952

Con questo il decreto-legge ritorna alla nostra valutazione la modifica della disciplina sullo stato d'insolvenza per le grandi imprese in crisi, in particolare per i gruppi industriali Cirio e Parmalat.

Già il precedente provvedimento su questa materia aveva introdotto alcune sostanziali modifiche alla disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, modificazioni introdotte nel 1999 da un provvedimento specifico, il «decreto Prodi-bis».

Queste norme delinearono in modo chiaro e definito le misure temporanee ed emergenziali per evitare il fallimento di imprese ritenute d'interesse pubblico per realizzare il risanamento salvaguardando l'occupazione ed i piccoli risparmiatori-persone fisiche a tutela degli equilibri socio-economici generali.

A differenza delle procedure concorsuali tradizionali – il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione controllata – anche per tutelare l'interesse privato dei creditori a rivalersi sul patrimonio del fallito, si vuole contemperare l'interesse dei creditori con il più generale interesse pubblico alla conservazione e al risanamento delle imprese in crisi.

L'impresa dunque è sottratta al fallimento attraverso l'intervento di un commissario straordinario che la gestisce sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive.

La legge di modifica al «Prodi-bis» ha istituzionalizzato questa procedura, destinandola alle imprese di grandi dimensioni, con un numero di dipendenti non inferiore a mille e debiti non inferiori a un miliardo di euro.

Abbiamo già sostenuto, nello scorso dibattito parlamentare, che l'intervento legislativo orientato ad incidere sulla crisi finanziaria di grandi imprese appartenenti al patrimonio economico nazionale deve, tuttavia, risultare compatibile con la disciplina della UE in materia di aiuti di Stato (di cui all'articolo 87 del Trattato CE).

La posizione di cautela da noi assunta è tanto più necessaria in quanto i cambiamenti introdotti al «decreto Prodi-bis», modificando la fase iniziale dell'*iter* procedimentale, hanno già ampliato la sfera d'intervento e la discrezionalità dell'autorità governativa che assume il compito di valutare i requisiti soggettivi per consentire l'ammissione all'amministrazione straordinaria.

L'ulteriore ampliamento dei poteri del Ministero (che abbiamo già valutato negativamente in sede di conversione del decreto n. 347 del 2003) sarebbe ben sostenibile se si ponesse in coerenza con una più generale politica economica ed industriale del Governo entro cui si dovrebbero iscrivere ciascuna delle scelte e delle misure adottate.

Noi non vediamo una linea chiara e coerente di politica economica e di sviluppo nell'azione di governo.

Non lo è nei termini generali, come dimostra da ultimo l'estemporanea proposta di riduzione degli incentivi alle imprese collegata alla necessità di reperire risorse per la riduzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche; non lo è con riferimento alla specifica emergenza determinata dalla crisi dei gruppi Cirio e Parmalat, che avrebbe richiesto, in primo luogo, un serio intervento di tutela dei piccoli risparmiatori, oltre che l'immediato ripristino dell'originario profilo di punibilità del falso in bilancio, estesamente depenalizzato nell'ambito della riforma del diritto societario approvata dall'attuale maggioranza.

In questo senso, forse, sarebbe stato più utile sollecitare l'approvazione del disegno di legge governativo in materia di tutela del risparmio ancora in discussione alla Camera.

È quella la sede più idonea per valutare l'effettiva qualità e intensità dell'impegno del Governo e della maggioranza su questi temi.

Ancora una volta perciò sollecitiamo la rapida approvazione di quel disegno di legge anche per stimolare la ripresa di fiducia nel mercato finanziario.

Nel merito del decreto in esame, valutiamo utili le due finalità dichiarate nel nuovo intervento legislativo: 1) una più specifica considerazione della posizione dei piccoli risparmiatori che hanno investito in obbligazioni emesse o garantite da imprese entrate in crisi e sottoposte ad amministrazione straordinaria; 2) l'estensione delle agevolazioni già previste dal decreto-legge n. 347 del 2003 per gli autotrasportatori e - solo in parte - per le piccole imprese.

In particolare, con riferimento ai piccoli risparmiatori, la modifica è limitata ad introdurre la previsione che, in sede di redazione del programma di ristrutturazione, si consideri specificamente la posizione dei piccoli risparmiatori, per il soddisfacimento dei diritti patrimoniali vantati dai creditori.

La stessa disciplina consente di ripartire i creditori in classi contrassegnate da interessi economici omogenei e dalla medesima posizione giuridica, la previsione sembra quindi opportunamente orientata a legittimare *a priori* l'eventuale ricorso dei piccoli risparmiatori a forme di tutela più stringenti, in sede giurisdizionale.

A questo proposito, la nostra posizione è stata espressa - ben più incisivamente - nell'ambito del disegno di legge in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (A.S. n. 2760), orientato a introdurre nuovi strumenti processuali a sostegno delle «azioni di gruppo» riparatrici o risarcitorie; cioè strumenti che consentano di trattare con un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande individuali originate da un unico atto illecito, estendendo gli effetti della decisione a tutti i soggetti coinvolti, sul modello delle *class actions* di tradizione anglosassone.

Quanto alle agevolazioni alle attività economiche, il testo in esame prevede che le misure in favore degli autotrasportatori e delle piccole imprese riguardino non solo, come già previsto dal decreto n. 347 del 2003, i

crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, ma anche quelli vantati nei confronti delle imprese da queste controllate o partecipate (articolo 6, comma 1, lettera a)).

Anche in questo caso l'intervento appare ragionevole e recupera i contenuti del nostro ordine del giorno presentato in sede di conversione dell'altro decreto e approvato all'unanimità con il parere positivo del Governo.

In particolare, è positivo che possano giovare di questa disposizione anche le piccole imprese, cioè le imprese con meno di 50 dipendenti che, indipendentemente dal loro oggetto, si trovino nella posizione di creditori.

Non sembra invece includere le piccole imprese la disposizione che estende le agevolazioni già previste per gli agricoltori alle imprese di autotrasporto che abbiano ceduto i crediti relativi alla consegna dei prodotti alle imprese in amministrazione straordinaria, con garanzia di solvenza del debitore; nonché agli autotrasportatori che vantino crediti con imprese fornitrici di queste ultime (articolo 6, comma 1, lettera b)).

Oltre a sembrare opportuna l'inclusione delle piccole imprese creditrici, occorrerebbe chiarire se i finanziamenti agevolati debbano intendersi riferiti rispettivamente solo ai crediti per i quali sussista garanzia di solvenza e a quelli vantati nei confronti dei fornitori, ovvero – come sarebbe preferibile – a tutti i crediti a vario titolo vantati da tutti i soggetti d'impresa coinvolti nella crisi.

Giudichiamo, infine, positive le modifiche alle norme del decreto n. 347 relative all'ammissione dei creditori all'istituto del concordato fallimentare, come utili sono le misure per un più celere accertamento del passivo.

Più discutibile è invece l'ulteriore compressione del ruolo del commissario giudiziale già previsto dal decreto Prodi-*bis*, le cui funzioni sono definitivamente assorbite dal commissario straordinario.

Sen. COVIELLO

**Dichiarazione di voto del senatore Carrara
sui disegni di legge nn. 1690 e 1288**

Esprimo il voto favorevole sul disegno di legge riguardante l'utilizzo del sale iodato ai fini della prevenzione dei disturbi dovuti a carenza iodica. Tale disegno di legge viene presentato dal ministro della salute Sirchia, già in presenza di analoga iniziativa del collega senatore Crinò, che va ringraziato ed apprezzato, come, peraltro, già fatto dal relatore e va a considerare una priorità – la prevenzione della malattia del gozzo endemico – che riguarda, solo in Italia, circa cinque milioni di persone.

In questo nuovo millennio sono ancora presenti, in vaste aree del nostro Paese, gravi alterazioni conseguenti alla mancanza dello iodio, la cui supplementazione potrebbe far scomparire in pochi anni tutte le condizioni morbose ascrivibili a tale carenza.

Per i Paesi, anche economicamente floridi ed industrializzati, in cui il gozzo è presente, esso rappresenta un grave problema di salute pubblica e, in Italia, si è calcolato che la spesa sanitaria per far fronte a tale situazione è di circa 150 milioni di euro l'anno.

Ma essa è una malattia prevenibile, in quanto con il semplice apporto di sale iodato nell'alimentazione, si ottengono importantissimi risultati per la prevenzione della malattia.

E a tal fine, per essere più efficace la iodoprofilassi, oltre alle campagne di sensibilizzazione volte al consumo di sale iodato, il metodo più efficace è quello di estendere a tutta la popolazione la vendita ed il consumo di tale tipo di sale.

La legge che ci accingiamo ad approvare rende più facile la meta da raggiungere. Grazie.

Sen. CARRARA

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Crinò sui disegni di legge nn. 1690 e 1288

Esprimo il mio pieno apprezzamento per la conclusione, in Aula, dell'iter dei disegni di legge in materia di utilizzo e vendita del sale iodato.

L'esigenza di attuare una prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica richiede, in effetti, un intervento legislativo che renda «normale» l'utilizzazione del sale arricchito con iodio in sostituzione del sale alimentare comune.

Significative deliberazioni di consessi internazionali e la legislazione di altri Stati hanno indicato in modo inequivocabile come l'utilizzazione del sale iodato costituisca, senza alcuna controindicazione, uno strumento efficace per combattere le malattie derivanti da carenza iodica.

Non va sottaciuto, inoltre, il risparmio che si potrà ottenere sulla spesa sanitaria, che risulta essere notevole, visto il gran numero di persone che in Italia risultano affette da tale patologia.

In base a tali considerazioni, ho presentato il disegno di legge n. 1288, i cui capisaldi si basano sull'obbligatorietà per i punti vendita di disporre anche del sale iodato e sulla sua utilizzazione prevalente anche nella ristorazione pubblica e nella preparazione e conservazione dei prodotti alimentari.

Il testo da me presentato non differisce in modo sostanziale dal disegno di legge n. 1690, successivamente presentato dal ministro della salute Sirchia, che ha anch'esso l'obiettivo di attuare la iodoprofilassi.

Prendo atto della scelta compiuta di assumere il testo del Governo quale testo base. Ritengo sia stata cosa utile aver inserito al suo interno l'emendamento 5.0.1, da me presentato, perché ciò consentirà di promuovere una maggiore conoscenza sui problemi che derivano dalla carenza iodica. Dichiaro quindi il mio voto favorevole, auspicando una rapida approvazione anche da parte della Camera dei deputati.

Sen. CRINÒ

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Tatò
sui disegni di legge nn. 1690 e 1288**

Il disegno di legge n. 1690, recante disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico ed altre patologie da carenza iodica, giunge in Aula con gli auspici più favorevoli di un'approvazione unanime non solo da parte della maggioranza, ma sicuramente anche dell'opposizione.

È un provvedimento di larga portata poiché interessa buona parte della popolazione italiana se si pensa che il gozzo endemico è frequentemente riscontrabile tra le popolazioni dell'arco alpino e della dorsale appenninica, nonché delle zone subalpine e subappenniniche. Ma a differenza di quanto si è pensato fino a qualche lustro fa, questa patologia è presente anche nelle zone non montane ed anche in zone marine. Si calcola infatti che i pazienti che ne siano affetti vanno da un numero di cinque a sei milioni. È un provvedimento indispensabile in considerazione anche del fatto che molte Nazioni economicamente e culturalmente evolute hanno già attuato provvedimenti idonei a eradicare tale patologia.

Stiamo parlando del gozzo endemico dovuto a carenza di iodio negli alimenti, ma anche ad assunzione di sostanze gozzigene, come pietanze a base di cavoli, verze e rape, o farmaci come il fenilbutazone, le sulfolinuree, l'acido paraminosalicilico, l'amiodarone.

Clinicamente si presenta, come è noto, con ingrossamento della tiroide più o meno marcato dovuto alla produzione di struma che deforma la parte anteriore del collo, oppure può essere non evidente, se ha sviluppo nel mediastino. Esso può determinare, per compressione, disturbi della respirazione, della deglutizione, sofferenza delle giugulari ma anche tanti altri disturbi meno appariscenti, come voce rauca, faticabilità e sonnolenza tipica della *facies mixedematosa*.

Persistendo la causa gozzigena, la capacità compensatoria della tiroide viene meno, dando origine a complicanze da ipotiroidismo.

In questa evenienza altri apparati o organi non ne sono esclusi, come la cute, che, per deposizione di materiale mucopolisaccaridico nel sottocutaneo, appare pallida, fredda, e gli annessi, come capelli secchi e fragili, unghie fragili. A carico dell'apparato cardiocircolatorio, bradicardia, allungamento del tempo di circolo, diminuzione del flusso ematico nei tessuti, diminuzione della gettata cardiaca, sindrome anginosa. A carico dell'apparato digerente, stipsi, gastrite atrofica, sindrome da malassorbimento; a carico del sistema emopoietico, anemia normocromica e normocitica, talora anche anemia perniziosa.

A carico dell'apparato genitale, ritardato sviluppo puberale, nell'infanzia e nell'adolescenza, mentre, nell'adulto, diminuzione o perdita della *libido*; nell'uomo, oligospermia, nella donna mancata ovulazione e menometrorragie, fino a giungere all'amenorrea.

A carico del sistema nervoso centrale, rallentamento delle funzioni intellettive, *deficit* della memoria, sonnolenza, fino a vera e propria letargia; ed ancora, a carico dell'udito, diminuzione di esso fino a giungere

alla sordità. A carico dello scheletro, varie alterazioni dell'ossificazione epifisaria fino a giungere ad un vero e proprio nanismo ipotiroideo. Dall'*excursus* dei danni provocati da *deficit* di iodio, si comprende l'importanza di una profilassi generalizzata a tutta la popolazione, seppure non obbligatoria, che va dall'eliminazione delle cause primarie, e quindi la necessità di assumere alimenti ricchi di iodio, come sono ad esempio pesci, crostacei e mitili così abbondanti nei nostri mari, nelle nostre coste sabbiose e sulle scogliere, all'addizione di sale iodato negli alimenti sia sotto forma di ioduro di potassio che di iodato di potassio o di ioduro più iodato di potassio che possano garantire un tenore di iodio ionico di 30 milligrammi per chilogrammo di prodotto. Il sale arricchito potrà quindi essere distribuito sia sotto forma di sale grosso che di sale fino. Ne consegue uno sforzo che dovrà vedere impegnati sia le istituzioni pubbliche (Regioni, Province, Comuni e aree montane), sia i gestori di esercizi di generi alimentari (tabaccai, bar, ristoranti, mense collettive, comunità), sia i medici di base, che insistentemente devono paventare le conseguenze di una deficienza di iodio, come i medici specialisti endocrinologi, anche organizzando convegni e conferenze stampa e diffondendo fascicoli illustrativi in considerazione della scarsa conoscenza da parte dei cittadini dei danni da carenza di iodio e dei benefici che se ne possano ottenere arricchendo sia il sale da cucina che quello utilizzato nel settore alimentare-conserviere.

Il Ministro della salute si farà carico di informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodiofilassi come previsto dal comma 3 dell'articolo 3.

L'apparente contrarietà contenuta nell'articolo 3 al comma 1, che testualmente recita: «i punti vendita di sale destinati al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo è fornito solo su specifica richiesta del consumatore», viene meno se si considera che il disegno di legge in oggetto ha un punto cardine: la prevenzione, che dovrà inevitabilmente essere estesa a tutta la popolazione, nella maggior parte non consapevole degli effetti da carenza di iodio, mentre solo chi è consapevole di assumere dosi sufficienti di iodio con alimenti potrà fare specifica richiesta di sale non iodato.

Concludo quindi affermando che il disegno di legge è ormai un obbligo per salvaguardare la salute dei cittadini. Sarà approvato senza remora alcuna da tutta l'Assemblea e in particolare da Alleanza Nazionale, che esprime voto favorevole.

Sen. TATÒ

**Dichiarazione di voto del senatore Di Girolamo
sui disegni di legge nn. 1690 e 1288**

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, il disegno di legge oggi alla nostra attenzione è un classico esempio di come si possa attuare la prevenzione primaria raggiungendo risultati importanti con una spesa modesta.

La carenza di iodio nell'alimentazione rappresenta un grave problema per la salute umana, essendo la causa più importante di danno cerebrale prevenibile. Le popolazioni che vivono in aree con *deficit* di iodio hanno mediamente un quoziente di intelligenza (Q.I.) più basso di 13 punti rispetto a popolazioni analoghe che non soffrono di quel *deficit* ed ancora oggi circa un miliardo e mezzo di persone sono a rischio di malattia da carenza di iodio, più di 700 milioni sono affette da gozzo (manifestazione più classica di ridotto funzionamento della tiroide) e circa 43 milioni presentano un diverso grado di danno cerebrale. Per questo, a partire dal 1990, al Vertice mondiale sull'infanzia le organizzazioni internazionali si sono poste l'obiettivo di eliminare le malattie da carenza iodica dalla faccia della Terra entro l'anno 2000.

Nel 1993 UNICEF e Organizzazione mondiale della sanità raccomandano il metodo dell'uso assoluto del sale iodato come principale e più efficace strategia per raggiungere il risultato desiderato. Per uso assoluto di sale iodato si intende il consumo esclusivo di sale iodato sia nell'alimentazione umana che in quella animale. A tale scopo, l'OMS preparò un manuale, oggi alla seconda edizione, nel quale venivano esposte le linee guida per i programmi di prevenzione delle malattie da carenza iodica. Da allora ad oggi molti passi avanti sono stati compiuti: molte Nazioni hanno adottato leggi che dispongono l'uso di sale iodato, programmi di educazione della popolazione e di qualità della produzione e programmi di sorveglianza e monitoraggio con risultati molto confortanti. Ma ci sono ancora ritardi e per questo l'UNICEF e l'OMS, nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, hanno riaffermato l'obiettivo di eliminare i disturbi da carenza di iodio spostandone il termine all'anno 2005.

Con qualche sorpresa è risultato che i progressi minori sono dell'Europa e dell'area dei Paesi ex Commonwealth. Anzi, in alcuni Paesi, in mancanza di una legislazione adeguata, si sta assistendo ad un ritorno delle malattie da carenza iodica. Infatti, queste malattie non possono mai considerarsi eradicata una volta per tutte, ma necessitano di un'azione di contrasto costante ed indefinita nel tempo. Questo perché l'apporto alimentare normale di iodio spesso non è sufficiente a causa dell'uso sempre maggiore di alimenti sottoposti a processi di raffinazione e preparazione industriale, dell'uso intensivo dei terreni, della sempre maggiore durezza delle acque di falda, dell'uso di farmaci che ne contrastano l'assorbimento e l'utilizzo.

L'Italia è fra i Paesi più interessati al fenomeno. Indagini epidemiologiche ci dicono che nel nostro Paese circa cinque milioni di persone sof-

frono di gozzo, che un nato ogni 2.800 è affetto da ipotiroidismo congenito e che nei giovani la prevalenza di gozzo è superiore al 20 per cento, arrivando in alcune zone a punte comprese tra il 50 e il 70 per cento. Sono numeri che si situano notevolmente al di sopra di quella quota del 5 per cento che viene considerata come soglia per qualificare una malattia come endemica. Le zone di endemia sono non solo quelle classiche delle vallate prealpine, ma anche le aree della dorsale appenninica e quelle poste in prossimità del mare. Le malattie da carenza iodica rappresentano quindi in Italia un problema sociale importante, ma anche un problema economico, dato che lo Stato spende, fra accertamenti diagnostici e terapia, più di 160 milioni di euro l'anno.

All'inizio del terzo millennio, dunque, sono ancora presenti in vaste aree del Paese gravi alterazioni conseguenti alla mancanza di un nutriente, lo iodio, la cui supplementazione sarebbe in condizione di far scomparire in pochi anni tutte le condizioni morbose dipendenti dalla sua carenza alimentare. Che si possa raggiungere questo risultato lo dimostra l'esperienza di Paesi come l'Austria, che ha adottato norme simili a quelle che abbiamo in discussione noi, o la Svizzera ed i Paesi scandinavi, che hanno esteso la profilassi iodica all'industria zootecnica ed a quella alimentare, Paesi che hanno eradicato totalmente le malattie da carenza di iodio. In Commissione alcuni colleghi hanno avanzato perplessità in merito a due questioni: la modalità semi-obbligatoria della vendita di sale iodato e la possibile insorgenza di malattie da iperattività tiroidea. Vorrei contribuire a fugare queste perplessità. Riguardo alla prima, gli studi fatti in altri Paesi ci dicono che i risultati attesi si raggiungono quando il 90 per cento della popolazione consuma sale iodato e quindi è necessario privilegiarne il più possibile il consumo.

Per la seconda, ricordo che la iodazione prevista è circa cento volte al di sotto della quantità ritenuta pericolosa, che i casi di ipertiroidismo indotto da iodoprofilassi sono transitori ed irrilevanti numericamente, rispetto ai benefici, e che, come dimostra appunto l'esperienza condotta in altri Paesi, si determina il cosiddetto «effetto paradossale», ovvero: l'aggiunta di iodio, determinando una migliore funzionalità della ghiandola tiroide, la sottrae ad una stimolazione rilevante da parte dell'ipofisi, dando quindi luogo ad una diminuzione non solo delle forme da ridotta attività, come era lecito attendersi, ma anche in quelle da eccessiva attività.

Signor Sottosegretario, colleghi senatori, avremmo potuto presentare emendamenti per migliorare il testo di legge laddove esso è carente (ad esempio, il settore del monitoraggio e dei controlli di qualità), ma questo avrebbe comportato la necessità di reperire risorse finanziarie, con il rischio di non portare a termine il percorso di questo disegno di legge. Per questo ci accingiamo a votarlo nel testo originario, con la consapevolezza di fare un atto che va nella direzione di garantire più elevati livelli di salute ai nostri concittadini.

Sen. DI GIROLAMO

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 2880. votazione finale	187	184	000	184	000	093	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge n. 2883. votazione finale	175	173	000	173	000	087	APPR.
3	NOM.	Disegno di legge n. 2913. votazione finale	179	178	001	177	000	090	APPR.
4	NOM.	Disegno di legge n. 2195. votazione finale	167	166	001	165	000	084	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0617 del 16-06-2004 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
ACCIARINI MARIA.C	F	F	F	
AGGLIATI ANTONIO	F	F	F	F
AGONI SERGIO	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	F	F	F
AMATO GIULIANO	F			
ANDREOTTI GIULIO	F	F	F	F
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F	F
ARCHIUTTI GIACOMO	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA				F
AZZOLLINI ANTONIO		F	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F			F
BARELLI PAOLO	F	F	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	F	F	F
BASSO MARCELLO	F	F	F	
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F
BATTAFFARANO GIOVANNI VITTORIO	F			F
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F	F
BEDIN TINO	F	F	F	F
BERGAMO UGO	F	F	F	F
BETTA MAURO	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F	F	
BIANCONI LAURA	F	F	F	F
BOBBIO LUIGI	F	F	F	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	F	F	F
BONATESTA MICHELE	M	M	M	M
BONAVITA MASSIMO				F
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F

Seduta N. 0617 del 16-06-2004 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BONGIORNO GIUSEPPE	F	F	F	F
BOREA LEONZIO	M	M	M	M
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M	M
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F
BRUTTI MASSIMO	F		F	
BRUTTI PAOLO	F	F	F	
BUCCIERO ETTORE	M	M	M	M
BUDIN MILOS	F	F	F	
CADDEO ROSSANO	F			F
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	F	F		F
CALVI GUIDO	M	M	M	M
CAMBER GIULIO	M	M	M	M
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	F	F	F
CARELLA FRANCESCO	F			
CARRARA VALERIO	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO	M	M	M	M
CASTAGNETTI GUGLIELMO	M	M	M	M
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	F	F	F	
CHERCHI PIETRO	F		F	F
CHINCARINI UMBERTO	F	F	F	F
CHIRILLI FRANCESCO	F	F	F	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F
CICCANTI AMEDEO	F	F	F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	F	F
CIRAMI MELCHIORRE	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M

Seduta N. 0617 del 16-06-2004 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
CONSOLO GIUSEPPE	F	F	F	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	F	F	F
CORRADO ANDREA	F	F	F	F
CORTIANA FIORELLO	F	F	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	F
COZZOLINO CARMINE	F	F	F	F
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	F	F	F
CURSI CESARE	M	M	M	M
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F			F
DANIELI PAOLO	F	F	F	F
DATO CINZIA			F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F	F
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	F
DELOGU MARIANO	F	F		F
DEL PENNINO ANTONIO	F	F	F	F
DEMASI VINCENZO	F	F	F	F
DENTAMARO IDA	F	F		
DE RIGO WALTER	F	F	F	F
DETTORI BRUNO	F	F		
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA	M	M	M	F
DONATI ANNA	F	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	
EUFEMI MAURIZIO		F	F	F

Seduta N. 0617 del 16-06-2004 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
FABBRI LUIGI	F	F	F	F
FALCIER LUCIANO	F	F	F	F
FASOLINO GAETANO	F	F	F	F
FASSONE ELVIO	M	M	M	M
FAVARO GIAN PIETRO	F	F	F	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	F	F	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	F	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F	F
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	F	F	F	
FORMISANO ANIELLO	F	F	F	F
FORTE MICHELE	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F
GABURRO GIUSEPPE	F	F	F	F
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F
GASBARRI MARIO		F	F	
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F
GIRFATTI ANTONIO	F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE				F
GRECO MARIO	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	F	F	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	F	F	F
GRUOSSO VITO	F		F	
GUASTI VITTORIO	F	F	F	F
GUBERT RENZO	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	M	M	M	M
GUERZONI LUCIANO	F	F		F
GUZZANTI PAOLO	F	F	F	F

Seduta N. 0617 del 16-06-2004 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
IANNUZZI RAFFAELE	F	F		F
IERVOLINO ANTONIO	F	F	F	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	F	F	F
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F
IZZO COSIMO	F	F	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	F	F	F	F
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO		F	F	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	M	M	M	M
MAGNALBO' LUCIANO			A	F
MAINARDI GUIDO	F	F	F	F
MALAN LUCIO	F	F	F	F
MANCINO NICOLA				F
MANFREDI LUIGI	F	F	F	F
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M	M	M
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F
MARANO SALVATORE	F	F	F	F
MARINO LUIGI	M	M	M	M
MARITATI ALBERTO			F	F
MARTONE FRANCESCO	F	F	F	F
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	R		F
MEDURI RENATO	F	F	F	F
MELELEO SALVATORE	M	M	M	M
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F
MICHELINI RENZO	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	F	F	F	F
MODICA LUCIANO			F	

Seduta N. 0617 del 16-06-2004 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M	M	M
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F		
MONTI CESARINO	R	F	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	F	F
MORO FRANCESCO	F	F	F	F
MORSELLI STEFANO	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F
MULAS GIUSEPPE	F	F	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F
NESSA PASQUALE	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI	F		F	F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	F	F	F
NOVI EMIDDIO	F	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	F	F	F	F
PACE LODOVICO	F	F	F	F
PALOMBO MARIO	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	F	F	F
PASQUINI GIANCARLO	F		F	
PASTORE ANDREA	F	F	F	F
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F	F	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	F	F	F
PELLICINI PIERO	F	F	F	F
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	F
PESSINA VITTORIO	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F
PILONI ORNELLA	F	F	F	F

Seduta N. 0617 del 16-06-2004 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PIZZINATO ANTONIO		F	F	
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F
PONZO EGIDIO LUIGI	F	F	F	F
PROVERA FIORELLO	F		F	
RAGNO SALVATORE	F	F	F	F
RIGONI ANDREA	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F			
RIZZI ENRICO	F	F	F	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.			F	
RONCONI MAURIZIO	F	F	F	F
ROTONDO ANTONIO			F	
RUVOLO GIUSEPPE	F	F	F	F
SALERNO ROBERTO	F	F	F	F
SALINI ROCCO	F	F	F	F
SALZANO FRANCESCO	F	F	F	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	F	F	F
SANZARELLO SEBASTIANO				F
SAPORITO LEARCO	F	F	F	
SCALERA GIUSEPPE	F			
SCARABOSIO ALDO	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE				F
SCOTTI LUIGI	F	F	F	F
SEMERARO GIUSEPPE	M	M	M	M
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	F	F	F	F
SODANO TOMMASO	R			
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F
STANISCI ROSA	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F
SUDANO DOMENICO	F	F	F	
TAROLLI IVO	F	F	F	

Seduta N. 0617 del 16-06-2004 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	F	F	F	
TONINI GIORGIO	F	F		F
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F	F
TREDESE FLAVIO	F	F	F	F
TREMATERRA GINO	M	M	M	M
TUNIS GIANFRANCO	F	F	F	F
TURCI LANFRANCO	F	F	F	F
TURRONI SAURO				A
ULIVI ROBERTO	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F	F	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	F	F	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F			F
VICINI ANTONIO	F	F	F	
VILLONE MASSIMO	F			
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F
VITALI WALTER				F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	F	F	F	F
ZANCAN GIAMPAOLO	M	M	M	M
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO			F	F
ZAPPACOSTA LUCIO	F	F	F	F
ZICCONI GUIDO	M	M	M	M
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	F	F	F

Mozioni

ALBERTI CASELLATI, BIANCONI, BETTAMIO, FASOLINO, D'IPPOLITO, TOMASSINI, CANTONI, PASTORE. – Il Senato,

premessi che:

studi condotti in numerose situazioni e utilizzando metodologie diverse hanno provato una relazione causale tra consumo di tabacco e tumori in almeno sette organi: polmone, cavo orale e faringe, esofago, laringe, pancreas, rene e vescica;

il carcinoma del polmone è diventato nel corso degli ultimi 30 anni la prima causa di morte per tumore in Italia e negli altri paesi industrializzati. L'incremento è legato al fatto che il polmone è l'organo principalmente e specificatamente colpito dal fumo di sigaretta. Il 95% dei tumori polmonari e il 75% dei tumori di altri organi, in particolare cavo orale, faringe, esofago e laringe, sono legati al fumo;

le ultime ricerche hanno stabilito che, per quanto concerne il rischio di cancro, è più importante la durata, ovvero gli anni di fumo, rispetto al numero di sigarette fumate. Questo dato è preoccupante in quanto l'età media nella quale si fuma la prima sigaretta è scesa a dodici anni e mezzo e quindi è facilmente prevedibile che quando i giovani fumatori di oggi giungeranno alla mezza età vi sarà una crescita esponenziale delle morti causate da tabacco;

considerato che:

in una sola sigaretta sono presenti circa 4000 componenti tossici, tra cui nicotina, monossido di carbonio, sostanze irritanti, benzopirene e altre sostanze cancerogene, polveri fini, e gli effetti dannosi sulla salute sono molteplici;

il fumo aumenta il rischio di infarti, di malattie cardiovascolari e respiratorie, favorisce il diabete, produce effetti tossici sulle cellule pancreatiche, determina un invecchiamento precoce della pelle, agisce negativamente sul sistema riproduttivo maschile e femminile. Nelle donne in particolare determina un rischio maggiore di sterilità primaria e secondaria e di ritardo nel concepimento, di dismenorrea e menopausa precoce. Durante la gravidanza le donne che fumano rischiano la rottura prematura delle membrane, la placenta previa e il parto prematuro. Il fumo aumenta il rischio di mortalità neonatale e di sindrome infantile di morte improvvisa. I bambini nati da mamme fumatrici nascono con un peso più basso di circa 200-250 gr. rispetto a quelli partoriti da non fumatrici e vi sono ripercussioni anche sull'allattamento;

è importante rilevare che il vizio del fumo sta aumentando soprattutto fra le donne ed è legato all'emancipazione culturale femminile, all'indipendenza economica, allo stress di vita che le vede impegnate nel mondo del lavoro e nella gestione della famiglia, a strategie di vendita vincenti che si rivolgono soprattutto al mercato femminile sponsorizzando eventi, sigarette «light», prezzi bassi, campioni in omaggio e quant'altro;

l'aumento del numero di fumatrici avrà importanti e pericolose ricadute sulla salute, sul reddito, sulle nascite, quindi in sostanza sulla famiglia; pertanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dato la priorità assoluta alla promozione di campagne contro il tabacco rivolte specificamente al pubblico femminile;

altro motivo di allarme è che la maggior parte dei bambini sono esposti al fumo passivo ed ai relativi rischi per la salute;

tra i paesi che compongono l'OMS, quelli europei hanno il più alto consumo di sigarette *pro capite* e devono fronteggiare una sfida importante per attenersi all'obiettivo dell'OMS di raggiungere almeno l'80% di non fumatori nella popolazione;

l'importanza di interventi adeguati è dimostrata dai bassi tassi di incidenza di carcinoma polmonare in quei paesi del Nord Europa che fin dai primi anni '70 hanno adottato politiche di controllo del fumo;

il 21 maggio 2003 l'OMS ha compiuto un passo storico. Ultimando cinque anni di lavoro e mettendo insieme certezze scientifiche e politica, i 192 Stati membri dell'Organizzazione hanno adottato all'unanimità la Convenzione Quadro sul controllo di tabacco (FCTC – Framework Convention on Tobacco Control);

l'obiettivo della Convenzione Quadro dell'OMS è quello di proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze del consumo del tabacco e dall'esposizione al fumo fissando un quadro di misure per la lotta contro il tabagismo applicabile dalle parti a livello regionale, nazionale ed internazionale;

la Convenzione è stata aperta alla firma nella sede dell'OMS di Ginevra dal 16 giugno 2003 al 29 giugno 2004 termine ultimo. L'Italia ha firmato la Convenzione il 16 giugno 2003. Attualmente sono 124 i Paesi membri che hanno firmato il documento e 19 quelli che hanno ratificato;

tali misure contribuiranno a salvare «miliardi di vite umane»: 5 milioni ogni anno, secondo i dati dell'OMS, che senza misure preventive arriverebbero a 10 milioni nel 2030 di cui il 70% nei paesi in via di sviluppo,

impegna il Governo:

a ratificare al più presto la citata Convenzione Quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla lotta al consumo di tabacco;

a fare della lotta al tabacco un obiettivo primario della nostra politica di salute;

ad adottare tutte quelle misure idonee ad evitare che il vizio del fumo si diffonda soprattutto tra i giovani e le donne;

a promuovere campagne di sensibilizzazione sugli effetti devastanti che il tabagismo procura al fine di promuovere una corretta informazione e prevenzione anche a livello scolastico.

(1-00282)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

i due medici di base operanti ad Ossimo, a causa di problemi con l'Amministrazione Comunale, hanno deciso di spostare i loro ambulatori nelle frazioni di Borno e Sacca di Esine;

si tratta di paesini di montagna con abitanti anziani e disabili, nonché scarsamente forniti di servizi di trasporto,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro in indirizzo sulla vicenda;

se non si ritenga opportuno esercitare una funzione di controllo sull'Amministrazione comunale di Ossimo al fine di ricomporre la frattura venutasi a creare con i medici di base e sollecitare il responsabile ASL della Valle Camonica per ripristinare la situazione antecedente, eliminando il notevole disagio della popolazione locale.

(4-06928)